

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

21.

SITZUNG

27-7-1965

Presidente: BERTORELLE

Vicepresidente: PUPP

V. LEGISLATURA - V. LEGISLATURPERIODE

INDICE

Disegno di legge n. 14:

« Istituzione del comitato regionale dell'agricoltura »

pag. 3

Disegno di legge n. 15:

« Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, contenente norme sul servizio antincendi »

pag. 6

Voto presentato dai signori consiglieri regionali Corsini, Preve Ceccon, Pruner, Carbonari, Mitolo, Sembenotti, Agostini, Raffener, in data 16 giugno 1965

pag. 18

Convalida delle elezioni dei consiglieri regionali

pag. 32

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 14:

« Errichtung des Landwirtschaftsbeirats der Region »

Seite 3

Gesetzentwurf Nr. 15:

« Änderung und Ergänzung des Regionalgesetzes Nr. 24 vom 20. August 1954 über den Feuerwehrdienst »

Seite 6

Begehrensantrag der Herren Regionalratsabgeordneten Corsini, Preve Ceccon, Pruner, Carbonari, Mitolo, Sembenotti, Agostini und Raffener vom 16. Juni 1965

Seite 18

Bestätigung der Wahl der Regionalratsabgeordneten

Seite 32

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 9.30

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): (*fa l'appello nominale*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 16.7.1965.

UNTERPERTINGER (Segretario questore - S.V.P.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Nessuna, il verbale è approvato.

La Giunta regionale ha presentato i seguenti nuovi disegni di legge:

n. 23 « Primo provvedimento di variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1965 », che è stato iscritto all'ordine del giorno;

n. 24 « Concessione di contributi dell'1% per l'esecuzione di lavori stradali in provincia di Bolzano », iscritto all'ordine del giorno;

n. 25 « Ulteriore finanziamento e integrazione della legge regionale 1 settembre 1962, n. 19 »;

n. 26 « Istituzione presso l'istituto di Medio-credito di un fondo speciale per interventi a favore delle industrie regionali »;

n. 27 « Estensione dell'assistenza di malattia ai beneficiari di cui alle leggi regionali 11 settembre 1961, n. 8 e 25 agosto 1962, n. 14, e successive modificazioni;

n. 28 « Concessione di un assegno mensile agli operai ed artigiani affetti da sordità professionale da rumori ».

Il cons. Benedikter giustifica la sua assenza, dovendo trovarsi a Roma per il comitato centrale della GESCAL.

Il gruppo della D.C. ha proceduto alla nomina del suo capogruppo nella persona del cons. reg. dott. Enrico Bolognani in sostituzione del cons. Kessler.

Proseguiamo la discussione del *disegno di legge n. 14: « Istituzione del comitato regionale dell'agricoltura »*.

L'altra volta avevamo interrotto quando il cons. Pruner aveva preannunciato un lungo intervento.

La parola al cons. Pruner.

PRUNER (P.P.T.T.): Cercherò di ridurre questo lungo intervento, proprio per snellire i lavori e per ultimare l'esame di questo disegno di legge.

Esprimo solamente una riserva in merito a quanto previsto all'art. 2 dello stesso disegno di legge, ultimo comma del punto 2, dove è

detto che il comitato regionale per l'agricoltura svolge anche i compiti ivi assegnati da altre leggi statali ai comitati regionali dell'agricoltura e delle foreste. Il concetto contenuto in questo periodo può essere estremamente equivoco, può essere interpretato nel senso che all'art. 92 dello statuto di autonomia venga attribuita una certa perpetuazione della non soluzione o di una stasi nella soluzione o addirittura della rinuncia per la rivendicazione completa di autonomia e di competenze in fatto di agricoltura e foreste. Sarò più esplicito. L'art. 92 recita che nelle materie attribuite alla competenza della Regione, e nel caso specifico agricoltura e foreste, o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con legge regionale e provinciale si applicano le leggi dello Stato. Non vorrei che con l'ultimo periodo del punto 2 dell'art. 2, si intenda far operare nella Regione ancora delle leggi statali in materia di assoluta competenza, di primaria competenza della Regione. Passi il Piano Verde, passi la legge per la montagna, passi la legge 930, accettiamo che operino attualmente altre leggi nel settore di completa competenza regionale, ma non vorrei che quanto scritto desse la possibilità, non a lei signor Assessore, ma a chi viene dopo di lei, a chi dovrà interpretare il disegno di legge che stiamo approvando, magari in un'altra legislatura, in altre circostanze, desse la possibilità di perpetuare ciò che è un articolo transitorio. Il titolo IX dello statuto di autonomia riporta « disposizioni transitorie », siamo già al 17° anno di autonomia, e penso che non sia chiedere molto, non sia azzardato chiedere che le disposizioni transitorie cessino di operare nell'ambito della nostra Regione.

Chiedo dunque al signor Assessore se questa dizione è intesa nel senso che questi compiti debbano esser riferiti alle leggi attualmente operanti o se ci sia una riserva mentale per

far funzionare questo comitato per leggi che saranno emanate in avvenire. Chiedo solo questo; se la risposta è chiara, io mi dichiaro favorevole al disegno di legge. Era questa la riserva che mi ero riservato — mi scusi il bisticcio di parole — di proporre nell'intervento che ho fatto in sede di discussione generale di questo disegno di legge.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola all'Assessore.

SEGNANA (Assessore agricoltura e commercio - D.C.): Alla domanda che mi è stata fatta esplicitamente dal cons. Pruner in ordine alla nostra intenzione per quanto riguarda l'applicazione e l'interpretazione di questo articolo, io dirò che l'interpretazione della Giunta è quella di rendere possibile l'operatività di leggi statali per le quali non è possibile o ad un determinato momento non sembra facile la ricezione di norme statali. Cioè dove abbiamo la possibilità di legiferare noi legifereremo e difenderemo le nostre competenze, dove però abbiamo delle norme di carattere statale che non sarà possibile recepire o che riguardano competenze che non sono della Regione ma prevedono un iter burocratico come è la legge per la denominazione dei vini, che prevede il parere espresso dal comitato regionale per l'agricoltura, noi non rinunciamo alle nostre competenze, ma solamente vogliamo veder operare nella nostra Regione anche quelle leggi per le quali sembra arduo o sembra inopportuna la predisposizione di disegni di legge e la legiferazione in ordine a materie per le quali la nostra competenza può essere anche dubbia.

PRESIDENTE: Nessuno prende la parola? Allora possiamo mettere in votazione l'emendamento all'art. 2 che prevede la soppressione del punto 1, cioè è stato già approvato.

Pongo in votazione tutto l'art. 2 così emendato: approvato all'unanimità.

Art. 3

I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, e restano in carica per la durata della legislatura nel corso della quale sono nominati.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Il Comitato delibera a maggioranza dei presenti e in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Ai componenti ed al segretario del Comitato compete il trattamento economico previsto dalla legge regionale 5 gennaio 1954 numero 1, e successive modificazioni.

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 5

Alla spesa per il funzionamento del Comitato per l'anno 1965 si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel capitolo n. 35 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso.

Pongo in votazione l'art. 5: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Da die von uns gewünschten Abänderungsanträge, insbesondere was den Art. 2 betrifft, angenommen wurden, wird unsere Gruppe ohne weiteres für diesen Gesetzentwurf stimmen. Jedoch möchten wir

dabei eine Hoffnung zum Ausdruck bringen, was bei dieser Gelegenheit angebracht sein dürfte. Das Komitee hat auf Grund der hier erwähnten Gesetze verhältnismäßig wichtige Aufgaben, auch besonders was Fragen der Landwirtschaft betrifft. Ich denke besonders an den Weinbau-Fragen, über welche die beiden Provinzen Bozen und Trient etwas gegensätzlicher Auffassung sind. Da die Zusammensetzung des Komitees so ist, daß wir annehmen können, genügend objektive Personen darinnen zu sehen, nehmen wir ebenfalls an, daß diese Objektivität auch in diesen wichtigen Entscheidungen bzw. Gutachten, gewahrt bleibt und vertrauen in diesem Sinne insbesondere auf jene Mitglieder der Kommission, die weder die Interessen der Provinz Bozen noch die Sonderinteressen der Provinz Trient wahrzunehmen haben, sondern reine Fachleute sind.

(Poichè le proposte di emendamento da noi avanzate, specialmente quelle all'art. 2, sono state accettate, il nostro gruppo voterà senz'altro in favore del disegno di legge. Noi vorremmo però esprimere ancora una speranza che in questa occasione non dovrebbe essere fuori posto. In base alle leggi qui citate il comitato ha compiti relativamene importanti specialmente nei confronti dei problemi dell'agricoltura. Mi riferisco specialmente ai problemi della viticoltura, su cui le Province di Trento e Bolzano sono di parere piuttosto opposto. Poichè la composizione del comitato è tale da poter pensare esso comprenda persone obiettive in numero sufficiente, pensiamo altresì che tale obiettività sia garantita anche in decisioni e pareri di tanta importanza. In tal senso confidiamo soprattutto in quei membri della commissione che non devono difendere nè gli interessi della provincia di Bolzano nè gli interessi particolari della provincia di Trento ma che sono soltanto dei tecnici).

PRESIDENTE: Distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 38 - 30 sì, 1 no, 7 schede bianche. La legge è approvata.

Disegno di legge n. 15: « Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, contenente norme sul servizio antincendi ».

La parola all'Assessore per la lettura della relazione.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): *(legge)*.

Sull'argomento del ruolo aperto, risolto anche con recenti leggi, dichiaro che il ruolo aperto può essere senz'altro concesso e viene per questo presentato un emendamento, nel senso di sopprimere dall'art. 5 le parole « nel limite dei posti disponibili », lasciando quindi « la promozione è conferita ai vice-brigadieri che abbiano due anni di anzianità nel grado, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a distinto ». Naturalmente c'è una conseguente modifica formale della tabella allegata, che fissa 12 posti di brigadiere e vice-brigadiere. Così ho risposto anche sui due argomenti che erano rimasti sospesi in commissione e sui quali, io mi ero impegnato appunto di approfondirli prima di sottoporli al Consiglio.

PRESIDENTE: La parola al vicepresidente della Commissione.

JENNY (S.V.P.): *(legge)*.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della commissione finanze.

MARGONARI (D.C.): *(legge)*.

PRESIDENTE: Chi prende la parola in discussione generale? Nessuno. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: approvata a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 1

All'art. 2, I° comma, della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente lettera g):

« Partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione del personale regionale quando lo stesso esamina problemi del personale permanente regionale del servizio antincendi ».

Pongo in votazione l'art. 1: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 2

All'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, dopo il II° comma, è aggiunto il seguente:

« Nelle assunzioni del personale del ruolo tecnico ufficiali di cui alla allegata tabella A) si segue il criterio di adeguare la composizione numerica del personale medesimo alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati in seno al Consiglio regionale ».

Pongo in votazione l'art. 2: approvato a maggioranza con 2 astensioni.

Art. 3

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è abrogato.

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

L'articolo 8 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituito con il seguente: « La nomina alla qualifica iniziale del ruolo tecnico ufficiali di cui alla tabella A) allegata alla presente legge, avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

Gli aspiranti, oltre possedere i requisiti generali di cui all'articolo 2 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, devono dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Diploma di laurea in ingegneria;
- 2) Età che, alla data di scadenza del termine stabilito, dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, non deve essere superiore agli anni trenta, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà comunque eccedere agli anni 35;
- 3) statura non inferiore a metri 1,70;
- 4) piena ed incondizionata idoneità fisica, all'accertamento della quale procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica composta dai medici di fiducia della Cassa regionale antincendi e da un medico designato dal Consiglio di amministrazione della Cassa regionale antincendi, quale Presidente. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta. Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

I vincitori dei concorsi sono nominati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, alla qualifica di ispettore in prova. Previ accordi con il Ministero dell'Interno essi potranno essere inviati a frequentare presso la Scuola Centrale Antincendi corsi a carattere tecnico-pratico.

Dopo l'espletamento di due pubblici concorsi, da bandirsi in periodi di tempo di almeno un anno, a sensi del I° comma, alla copertura dei posti vacanti nel ruolo tecnico ufficiali, si può provvedere — sentito il Consiglio di amministrazione del personale regionale e salvo il disposto dell'art. 2 — anche mediante comandi di personale appartenente alla carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. Il personale comandato a termini del comma precedente può essere inquadrato — a domanda e previo assenso dell'Amministrazione di provenienza — nel ruolo regionale nella medesima carriera e qualifica, conservando l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza. La domanda relativa deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data del Comando ».

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 5

L'art. 9 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 è sostituito con il seguente:

« Alla nomina dei vigili permanenti si provvede mediante pubblico concorso per titoli ed esami riservato:

- a) ai giovani che abbiano prestato servizio per almeno un anno presso un Corpo dei Vigili del fuoco volontari o un gruppo aziendale ed abbiano utilmente frequentato un corso di istruzione e di addestramento per vigili del fuoco;
- b) ai giovani che abbiano prestato servizio militare di leva presso un Corpo permanente di Vigili del fuoco.

La promozione al grado di Vigile scelto permanente è conferita su designazione del Consiglio di amministrazione, ai Vigili che, alla data dello scrutinio, abbiano almeno tre anni

di anzianità di grado ed abbiano riportato, durante tale periodo, una qualifica non inferiore a distinto.

I vigili ed i vigili scelti permanenti, con almeno cinque anni di anzianità, possono essere ammessi a frequentare gli appositi corsi di allievi sottufficiali, della durata di tre mesi, istituiti dalla Amministrazione regionale.

Per i vigili appartenenti al gruppo linguistico tedesco l'insegnamento viene impartito in lingua tedesca. Le materie di insegnamento, la sede, ed ogni altra norma concernente i corsi, saranno stabilite con regolamento di esecuzione della presente legge.

La nomina a vice-brigadiere si consegue, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso per titoli, fra vigili e vigili scelti risultati idonei nel corso allievi sottufficiali.

La promozione al grado di brigadiere è conferita, nel limite dei posti disponibili, per anzianità congiunta al merito, secondo l'ordine di ruolo, ai vice-brigadieri con almeno due anni di anzianità nel grado, che abbiano dato prova di adeguata capacità professionale, che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a distinto e che non abbiano subito, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, sanzioni disciplinari.

Per la promozione al grado di maresciallo di III. classe, si provvede mediante concorso per titoli ed esami, cui possono partecipare i brigadieri con almeno tre anni di anzianità ed i vice-brigadieri che abbiano almeno 7 anni di anzianità di grado.

La promozione al grado di maresciallo di II. classe, è conferita per anzianità congiunta al merito ai marescialli che ricoprono da almeno due anni il grado immediatamente inferiore.

La promozione al grado di maresciallo di I. classe è conferita per anzianità congiunta al

merito ai marescialli di II. classe con almeno tre anni di anzianità nel grado.

Gli appartenenti al gruppo linguistico tedesco hanno diritto di sostenere tutte le prove di esame nella propria madre lingua ».

E' stato presentato un emendamento al 6° comma, a firma Fronza, Dalvit, Bolognani, Menapace, che dice: « La promozione al grado di brigadiere è conferita ai vicebrigadiere che abbiano due anni di anzianità nel grado e che nell'ultimo biennio abbiano riportato giudizi non inferiori a distinto e che non abbiano subito, nei due anni precedenti alla data dello scrutinio, sanzioni disciplinari ».

C'è ancora un emendamento, in conseguenza alla modifica del 6° comma dell'art. 5; si rende infatti necessario modificare anche la tabella dei rispettivi corpi come segue: « organico di Trento, coefficiente 180 brigadiere e 157 vicebrigadiere, 12 posti; organico di Bolzano, coefficiente 180 brigadiere, 157 vicebrigadiere, 12 posti ».

C'è un emendamento all'art. 5, 3° comma, a firma Fronza, Dalvit, Bolognani, Menapace: « I vigili e i vigili scelti permanenti con almeno 5 anni di anzianità sono ammessi a frequentare gli appositi corsi di allievi sottufficiali, per la durata di tre mesi, istituiti dall'amministrazione regionale, previo superamento di una prova scritta di componimento di italiano e tedesco e di una prova pratica attitudinale, i cui programmi saranno stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge ».

La parola all'Assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei dire che uno degli emendamenti non si riferisce a questo articolo, quello della tabella si riferisce infatti all'art. 11; gli altri due emendamenti sono modifiche che corrispondono alle richieste fatte in commissione.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola sugli emendamenti? La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Der Art. 5 dieses Gesetzes ist wohl für die Berufsfeuerwehren der wichtigste, denn in diesem Artikel wird die Karrieremöglichkeit für die einzelnen Berufsfeuerwehrmänner aufgezeigt. Wie es im alten Gesetz war, so hatten die Berufsfeuerwehrmänner kaum eine Entfaltungsmöglichkeit, d.h. sie wurden als Feuerwehrmänner aufgenommen und eingestuft und mußten beinahe den ganzen Dienst als gewöhnliche Feuerwehrmänner versehen. Also auch wirtschaftlich gesehen hatten sie keine Möglichkeit vorwärts zu kommen. Nun ist in diesem Art. 5 des neuen Gesetzes die Entwicklungsmöglichkeit genauer geregelt worden.

Ich hatte, schon bevor der Gesetzentwurf in den Regionalrat gekommen ist, die Möglichkeit und Gelegenheit, mit dem zuständigen Assessor diesbezüglich zu sprechen. Meine Meinung war damals — die ich auch im Rahmen des Verwaltungsrates der Regionalen Feuerwehrkasse vertreten habe —, man möge für alle Feuerwehrmänner eine offene Karriere vom gewöhnlichen Feuerwehrmann bis zum Brigadier vorsehen. Nun wurde mir gesagt, dies wäre kaum möglich, denn sonst hätte man lauter Unteroffiziere und keine gewöhnlichen Feuerwehrmänner mehr. Nun, mein Vorschlag sollte nicht so ausgelegt werden, daß man nur Unteroffiziere haben soll, sondern, daß man diesen Feuerwehrmännern die Möglichkeit einräumt, wirtschaftlich im Laufe der Jahre besser gestellt zu werden. Also nur wirtschaftlich gesehen sollten sie den Brigadiern angeglichen werden. Sie sollten nach Ablauf einer bestimmten Dienstzeit das Gehalt eines Brigadiers erhalten.

Das wäre mein Vorschlag gewesen und ich glaube, dieser Vorschlag hätte ohne weiteres

akzeptiert werden können, nachdem wir ja eine Karriere der Berufsfeuerwehrmänner haben, die beim gewöhnlichen Feuerwehrmann beginnt und beim Maresciallo 1. Klasse aufhört. Also haben wir 7 Grade, wenn man sie noch Grade nennen will. Und von diesen 7 Graden hatte ich vorgeschlagen, solle man 4 offen lassen, also den sogenannten « ruolo aperto » einführen. Meines Erachtens wäre dies ohne weiteres möglich gewesen und man sollte doch dem Wunsche der Feuerwehrmänner entsprechen.

Schließlich und endlich ist es ja nichts Neues; man hat es auch in der Verwaltungslaufbahn für das übrige Personal gemacht; man hat es, wenn man die Beispiele zur Hand nehmen will, in der Provinz Trient in ganz klassischer Weise durch die Genehmigung der Personalordnung vorexerziert, die mit Gesetz vom 23. August 1963 Nr. 8 genehmigt worden ist. Auch hier hat man den « ruolo aperto » für mehrere Grade vorgesehen. Deswegen soll es absolut nicht heißen, daß alles nur leitende Beamte sind. Nur wirtschaftlich gesehen sollten sie im Laufe der Zeit mehr verdienen können.

Ich möchte deshalb den Herrn Assessor fragen, ob es nicht möglich wäre, noch auf diesen Vorschlag zurückzukommen, denn es ist ein Vorschlag, der sozial gesehen doch eine Existenzberechtigung hat und daher nicht amgelehnt werden sollte. Ich habe keinen Antrag gestellt, aber ich möchte dazu die Meinung des Herrn Assessors hören. Der Ausschuß hat nun einige Abänderungsanträge eingebracht zum Art. 5 und zumindest die offene Laufbahn für den Grad vom Vizebrigadier zum Brigadier vorgesehen. Übrigens ist dies eine Bestimmung, die bereits auf nationaler Ebene in Kraft getreten ist. Deshalb ist es nicht verständlich gewesen, warum der Ausschuß bis zum heutigen Tage praktisch dagegen opponiert hat. Es ist daher gut, daß der Ausschuß sich wenigstens jetzt dafür ausspricht.

Der betreffende Abänderungsantrag spricht von: « ... previo superamento di una prova scritta di componimento in italiano o tedesco ». Wen also einer vom Vizebrigadier zum Brigadier befördert werden möchte, müßte er vorher eine schriftliche Prüfung ablegen. Man weiß nicht, worin diese schriftliche Prüfung bestehen soll und wer den Feuerwehrmann oder den Vizebrigadier in diesem Falle prüfen soll. Muß die Kommission die Prüfung abnehmen? Ist es der Regionalausshuß, der sonst irgendeinen Professor beauftragt? Oder ist es das zuständige Assessorat, der Amtschef, oder ist es der Feuerwehrinspektor, der Regionalinspektor oder Landesinspektor? Es wäre vielleicht ganz gut, wenn man dies genauer präzisieren würde. Denn sonst kommen wiederum so unliebsame Sachen heraus, wie beim letzten Wettbewerb, der für die Berufsfeuerwehr in Bozen ausgeschrieben worden ist, wo man Sonderklauseln und Sonderdienste vorsieht, so daß derjenige, der den Wettbewerb gewonnen hat, nicht ernannt werden kann, während der, der ihn nicht gewonnen hat, praktisch im Dienst weiterhin bleiben darf, also weiterhin als Feuerwehrmann seinen Dienst versehen kann. Nur um diese unliebsamen Vorfälle zu vermeiden glaube ich, wäre es vielleicht besser, wenn man den Abänderungsantrag zum dritten Absatz des Art. 5 genauer präzisieren würde. Aber was mich besonders interessiert ist, ob nicht der Ausschuß doch der Meinung wäre — immer nur wirtschaftlich gesehen —, eine offene Laufbahn vom gewöhnlichen Feuerwehrmann bis zum Brigadier vorzusehen. Das heißt aber nicht, daß jeder Unteroffizier eine Charge haben muß, sondern nur wirtschaftlich gesehen bessergestellt werden könnte.

(L'art. 5 della legge è senz'altro quello che riviste maggiore importanza per i Corpi dei vigili del fuoco permanenti poichè in questo articolo si indicano le possibilità di carriera per i

singoli vigili. In base alla vecchia legge i vigili avevano ben poche possibilità di avanzamento ma venivano inquadrati come vigili e rimanevano tali per quasi tutta la durata del servizio. Anche dal punto di vista economico non esistevano possibilità di miglioramento: ora nell'art. 5 della nuova legge si sono disciplinate più dettagliatamente le possibilità di avanzamento. Già prima che il disegno di legge venisse presentato al Consiglio regionale ho avuto la possibilità e l'occasione di parlare di questo argomento con l'assessore competente. Il mio parere era allora — parere che ho sostenuto anche nel Consiglio di amministrazione della Cassa regionale dei servizi antincendio — che si dovesse prevedere per ogni vigile una carriera aperta da vigile semplice a brigadiere. Mi è stato risposto che ciò è quasi impossibile altrimenti si avrebbero soltanto sottufficiali e nessun vigile. La mia proposta però non va interpretata nel senso che si abbiano soltanto sottufficiali ma nel senso di dare ai vigili la possibilità di acquisire col passare degli anni dei miglioramenti economici. Si tratterebbe dunque di una parificazione coi brigadieri soltanto economica, cioè dopo un determinato periodo di servizio un vigile dovrebbe poter ricevere lo stipendio di un brigadiere. Questa era la mia proposta ed io credo che la si sarebbe senz'altro potuta accettare dato che già abbiamo una carriera per i vigili del fuoco permanenti, carriera che comincia con il grado di vigile semplice e finisce con quello di maresciallo di 1° classe.

Avremmo dunque 7 gradi, se si vuol chiamarli così, e di questi avevo proposto di lasciarne 4 aperti, cioè di introdurre il cosiddetto «ruolo aperto». A mio avviso ciò sarebbe stato senz'altro possibile e del resto bisognerebbe esaudire il desiderio dei vigili. In fondo non si tratta di cosa nuova, lo si è fatto anche per il personale ordinario della carriera amministrativa: se si vogliono portare degli esempi, lo si

è applicato classicamente in provincia di Trento approvando con legge 23 agosto 1963, n. 8, l'ordinamento del personale. Anche qui si è previsto per più gradi il ruolo aperto ma non per questo tutti sono funzionari della carriera direttiva. Dunque si tratta soltanto di un provvedimento economico, cioè col tempo il guadagno dovrebbe poter essere maggiore. Vorrei perciò chiedere all'assessore se non sarebbe possibile ritornare sulla proposta che dal punto di vista sociale ha la sua ragione d'essere e perciò non dovrebbe essere respinta. Non ho presentato ancora la proposta ma vorrei sentire il parere dell'assessore. La Giunta ha presentato dunque alcune proposte di emendamento all'art. 5 e previsto almeno il ruolo aperto per i gradi da vicebrigadiere a brigadiere. Del resto si tratta di una disposizione già entrata in vigore su piano nazionale e per questo non si capisce come mai la Giunta vi si sia praticamente opposta fino ad oggi: è bene perciò che essa si pronunci almeno ora a favore. La relativa proposta di emendamento dice « previo superamento di una prova scritta di componimento in italiano o tedesco ». Se qualcuno volesse dunque essere promosso da vicebrigadiere a brigadiere, dovrebbe prima assolvere una prova scritta. Non si sa in che cosa debba consistere tale prova scritta nè chi in questo caso esaminerà il vigile od il brigadiere. Sarà la commissione a fare gli esami? Sarà la Giunta regionale ad incaricare un professore? Oppure sarà l'assessorato competente, il capo dell'ufficio, l'ispettore dei servizi antincendio, l'ispettore regionale o quello provinciale? Forse sarebbe bene precisare, altrimenti risulteranno cose altrettanto spiacevoli che nell'ultimo concorso indetto a Bolzano per i Corpi permanenti dei vigili del fuoco. In questo concorso si prevedono clausole e servizi speciali tali che chi ha vinto il concorso non può essere nominato mentre chi non lo ha vinto affatto praticamente può restare in servizio cioè continua a fare il vi-

gile del fuoco. Soltanto per evitare spiacevoli precedenti credo sarebbe meglio precisare la proposta di emendamento al terzo comma dell'art. 5. Quello però che mi interessa in modo particolare è se la Giunta non sia disposta a prevedere, sempre dal punto di vista economico, un ruolo aperto per i gradi da vigile semplice a brigadiere. Ciò non significa che ogni sottufficiale debba avere una carica ma che possa migliorare economicamente).

PRESIDENTE: La parola all'assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Volevo rispondere che questa richiesta era già stata formulata in sede di commissione, anche quando preventivamente avevamo esaminato il disegno di legge.

Nel mio assessorato è stato studiato per molto tempo questo argomento e non è possibile aderire a questa richiesta di carriera aperta da vigile a brigadiere, sia direi per motivi di analogia con le altre norme del servizio del personale regionale, sia anche tenendo conto delle norme che ci sono in campo nazionale, dalle quali possibilmente, salvo miglioramenti, non crediamo molto opportuno discostarci. E' un argomento questo delle carriere aperte che, una volta trovata una soluzione, non deve valere solo per il personale antincendi, ma può anche essere chiesto per altre categorie. In campo nazionale questo argomento di carriere aperte è stato affrontato solo per le forze di polizia o servizi analoghi, fra i quali appunto i vigili del fuoco.

Mi pare che col miglioramento concesso del ruolo aperto fra vigili e vigili scelti, e con quello fra vicebrigadieri e brigadieri, rendendo anche più comprensibile le norme che regolano questi argomenti, sia stato fatto un passo avanti notevole, e siano state tenute presenti adeguatamente le richieste che sono state fatte dal sindacato, che mi risulta anzi che non siano state

presentate nemmeno dal sindacato degli interessati.

E' vero che il cons. Dalsass ne ha parlato in commissione e anche precedentemente.

Riguardo all'esame scritto, devo dire che qui è stabilito chi regola queste modalità dell'esame scritto, e non è che sia un esame di carattere ultrasonico, ma solamente un accertamento se quello che diverrà domani sottufficiale sa o meno stendere un rapportino di servizio, sa descrivere un incendio, sa descrivere una alluvione, un evento insomma per il quale è stato chiamato.

Per quanto riguarda la composizione di questa commissione, essa sarà fatta secondo le norme che sono stabilite dal regolamento e tenendo conto della composizione delle altre commissioni; saranno naturalmente tenuti presenti principalmente gli ufficiali del servizio dei vigili del fuoco dei corpi permanenti, in più ci sarà uno della carriera amministrativa. Penso che saranno quindi commissioni composte di tre o di quattro persone, ripeto che si tratta solo di un accertamento per sapere se il sottufficiale sia in grado perlomeno di stendere un rapportino di servizio.

Quindi sarà una composizione molto logica; ne ho discusso anche con gli stessi rappresentanti sindacali, che mi hanno detto: se si tratta di questo non è una cosa che va al di fuori dei compiti assegnati ai vigili del fuoco o ai sottufficiali, ma è nella normale prassi di accertamento di doti e di competenze.

Sulle norme dell'ultimo concorso devo dire che c'è stato un concorso per quattro posti, o cinque posti. Il concorso è stato indetto il 28 febbraio, dei 13 posti a disposizione 9 erano a disposizione del corpo di Trento e i rimanenti 4 a disposizione del corpo di Bolzano. Nelle norme del servizio antincendi viene stabilito che i concorsi vengono fatti per categorie, per mestieri. Per Bolzano c'era un posto per meccanico,

un posto per elettrotecnico, un posto per muratore, un posto per verniciatore; dei quattro tre erano riservati al gruppo linguistico tedesco, uno era riservato al gruppo linguistico italiano. Quello del gruppo linguistico tedesco che è stato riconosciuto idoneo concorreva per un determinato mestiere e non per un altro, che è rimasto scoperto appunto perchè il candidato italiano non era in possesso della dichiarazione fatta dalla commissione per l'accertamento della lingua tedesca, di aver superato l'esame.

Posso assicurare il consigliere, come altri che si sono interessati, che, appena entrata in vigore questa legge, verrà bandito immediatamente il concorso. Penso che non vi sia difficoltà per quanto riguarda quella persona o quelle persone, per partecipare a questo concorso e superarlo; lì si trattava solo di posti a disposizione. I posti, secondo questa legge, dovrebbero essere ancora 4 e, se non erro, previo accertamento, 3 dovrebbero essere riservati ancora al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano, in modo da creare il rapporto appunto per la consistenza di personale, secondo quanto è stabilito dalle nostre leggi.

PRESIDENTE: La parola al cons. Jenny.

JENNY (S.V.P.): Ich nehme di Erklärungen des Herrn Assessors zur Kenntnis, weil auch ich mich hinsichtlich der Vorfälle beim letzten Wettbewerb interessiert hatte. Ich nehme daher jetzt zur Kenntnis, daß, sobald dieses Gesetz genehmigt wird, ein neuer Wettbewerb ausgeschrieben wird, wobei hoffentlich diese, nach meiner Ansicht vorgekommenen Ungerechtigkeiten, ausgemerzt werden.

(Prendo atto delle dichiarazioni dell'assessore perchè anch'io mi ero interessato a quanto si è verificato durante l'ultimo concorso. Prendo atto ora del fatto che appena sarà va-

rata la legge si bandirà un nuovo concorso in cui è auspicabile siano eliminate le ingiustizie che secondo me si sono date).

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Noch bevor ich auf die Erklärungen des Herrn Regionalassessors eingehe, möchte ich das dringende Ersuchen an das Präsidium des Regionalrates richten, doch die Lautsprechanlage, die schon zwei Monate lang nicht mehr funktioniert, herrichten zu lassen.

Wenn ich auf diese Erklärungen des zuständigen Assessors, Dr. Fronza, eingehen darf, so muß ich ihm gestehen, daß ich noch nicht verstanden habe, ob eine Kommission oder das zuständige Amt oder sonst irgendein Professor diese Prüfung abnimmt. Daß es keine große Prüfung sein wird, das kann ich mir schon vorstellen und es ist auch nicht notwendig, daß man hier eine Staatsprüfung abnimmt. Wie Sie sagen, soll es also eine Kommission sein, denn es ist kein Wettbewerb, sondern eine sonstige Prüfung.

Was die anderen Argumente der offenen Laufbahn angeht, haben Sie selbst zugegeben, daß auch auf nationaler Ebene diese Forderungen gestellt worden sind, und zwar für andere Berufe. Es ist eine berechnete Forderung, sagte ich vorhin, denn die offene Laufbahn ist schon praktiziert worden. Auch für die Verwaltungslaufbahn besteht dieser « ruolo aperto » für mehrere Grade. Deswegen würde es gar nichts bedeuten, wenn man ihn auch für die Feuerwehren einführen wollte. Ich habe gesagt, daß uns dies in der Provinz Trient in besonders klassischer Weise vorexerziert worden ist und auch die Provinz Bozen hat diesen sogenannten « ruolo aperto » vorgesehen. Nun, ich möchte es dem Herrn Assessor ans Herz legen, doch auch diese Möglichkeit noch zu überprüfen.

Denn was man den einen gibt, soll man den anderen nicht vorenthalten. Denn jeder hat das Recht, nach einer bestimmten Anzahl von Jahren doch ein wenig mehr an Gehalt zu bekommen als derjenige, der erst mit dem Dienst begonnen hat.

Wenn man nun auf die letzten Ausschreibungen zurückkommen darf, wo diese, wie ich sagte, unliebsamen Fälle vorgekommen sind, möchte ich noch ein Ansuchen an den zuständigen Assessor richten und zwar in dem Sinne, daß der Regionalausschuß im vorhinein festlegen möge, wieviel verschiedene Berufe in Frage kommen, die bei den jeweiligen Berufsfeuerwehren notwendig sind. Denn man kann sich nicht des Eindruckes erwehren, daß die Ausschreibungen so zugestutzt und zugeschnitten werden, indem man den Beruf eines Mechanikers, Tischlers oder Schweißers usw. vorsieht, um die betreffenden Personen, die man schon vorher ins Auge gefaßt hat, unterzubringen. Dieses Eindruckes kann man sich nicht erwehren. Somit wäre es richtig, wenn man für die Berufsfeuerwehr in Trient und Bozen im vorhinein schon wüßte, wieviel Tischler, Mechaniker, Schweißer und Schmiede usw. gewünscht und vorgesehen werden. Nur so und auf diese Weise würde man sich jeder Kritik und jeder Beanstandung entziehen. Diese Bitte möchte ich noch an den Assessor richten, dh. bevor die Ausschreibung vorgenommen wird, ganz generell diese Regelung durch den Erlaß einer Durchführungsverordnung vorzunehmen.

(Prima di entrare nel merito delle dichiarazioni dell'assessore vorrei rivolgere alla Presidenza del Consiglio regionale una urgente preghiera perchè faccia riparare l'impianto altoparlanti che non funziona già da due mesi.

Passando ora alle dichiarazioni dell'assessore competente, dott. Fronza, devo ammettere di non aver capito chi si incaricherà di questi esami, se una commissione, l'ufficio competente

o qualche professore. Che non sarà un esame difficile, posso immaginarlo benissimo e non sarà neanche necessario un esame di stato. Lei dice dunque che ci sarà una commissione poichè si tratta di un esame e non di un concorso.

Relativamente agli altri argomenti sul ruolo aperto, ha ammesso lei stesso che anche in campo nazionale sono state presentate le stesse rivendicazioni per altre professioni. Si tratta di richieste giustificate, ho detto prima, poichè il ruolo aperto è già stato applicato. Esso esiste già anche per molti gradi della carriera amministrativa e perciò non avrebbe nessun significato particolare se lo si volesse introdurre anche per i vigili del fuoco. Ho già detto che la Provincia di Trento ce ne ha già dato un esempio classico e che lo ha previsto anche la Provincia di Bolzano. Vorrei dunque raccomandare all'assessore di prendere in esame questa possibilità poichè ciò che si dà agli uni non si deve negare agli altri. Ognuno ha il diritto infatti, dopo un certo numero di anni di servizio, di avere uno stipendio un po' superiore a chi è appena entrato in servizio.

Permettetemi di passare ora agli ultimi concorsi, in cui, come ho detto, si sono dati casi spiacevoli, e di rivolgere una richiesta all'assessore competente: la Giunta dovrebbe assicurarsi in anticipo su quante siano le professioni necessarie presso il corpo di vigili del fuoco in questione. Infatti non si può sfuggire all'impressione che i concorsi vengano rimaneggiati prevedendo le professioni di meccanico, falegname o saldatore per poter assumere le persone su cui si sono già messi gli occhi. Questa è un'impressione a cui è difficile sottrarsi e perciò sarebbe giusto sapere in anticipo quanti sono i falegnami, meccanici, saldatori e fabbri necessari e previsti per i corpi permanenti di Bolzano e di Trento. Soltanto in questo modo si possono evitare critiche e contestazioni.

Prima che sia indetto il concorso vorrei

rivolgere all'assessore una preghiera perchè disciplini la materia in generale con l'emissione di una norma di attuazione).

PRESIDENTE: Riguardo all'impianto elettrico di traduzione, volevo dire che tutto l'impianto è danneggiato, bisognerebbe cambiarlo completamente, con una spesa enorme. Io mi domando se per questi pochi mesi vale la pena, considerato che alla fine di quest'anno passiamo nel palazzo nuovo, faremo solo alcune sedute ancora qui.

Questa è purtroppo la situazione, l'impianto è vecchio, non è stato messo sotto terra, in più punti è rotto, e la società ha riferito che o lo cambia completamente o ogni modifica è un palliativo. Mi dispiace, questa è la situazione. Ad ogni modo in questi giorni vedremo quello che è possibile fare.

Se non c'è nessun altro che prende la parola cominciamo ad approvare gli emendamenti. Emendamento al 3° comma, a firma degli assessori di Giunta: « I vigili e i vigili scelti permanenti con 5 anni di anzianità sono ammessi a frequentare appositi corsi di allievi sottufficiali della durata di tre mesi, istituiti dall'amministrazione regionale, previo superamento di una prova scritta di componimento di italiano e tedesco e una prova pratica attitudinale, i cui programmi sono stabiliti con regolamento di esecuzione della presente legge ».

Pongo in votazione questo emendamento: unanimità.

Emendamento a firma della Giunta all'art. 5, 6° comma: « La promozione al grado di brigadiere è conferita ai vicebrigadieri che abbiano due anni di anzianità nel grado e che nell'ultimo biennio abbiamo riportato giudizi non inferiori a distinto e non abbiamo subito, nei due anni precedenti alla data dello scrutinio, sanzioni disciplinari ».

Pongo in votazione l'emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 5 così emendato: unanimità.

Art. 6

L'art. 10 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituito con il seguente:

« La Commissione di disciplina prevista dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, esercita le sue funzioni anche nei confronti del personale permanente del servizio antincendi ».

Pongo in votazione l'art. 6: unanimità.

Art. 7

La dizione « Ispettorato regionale del servizio antincendi » contenuta nella legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 e nell'art. 20 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3, è sostituita dalla dizione « Ispettorato Generale del Servizio Antincendi ».

Pongo in votazione l'art. 7: unanimità.

Art. 8

Nella prima applicazione della presente legge il personale inquadrato nel ruolo tecnico ufficiali del servizio antincendi, viene inquadrato nel ruolo corrispondente previsto nella tabella A) allegata alla presente legge e con gli stessi qualifiche e coefficienti attualmente rivestiti.

Il servizio reso come Ufficiale volontario in servizio continuativo, prima dell'inquadramento nel ruolo organico, ivi compreso quello prestato presso l'Amministrazione di provenienza, è valutato per metà ai fini dell'ammissione all'esame speciale ed allo scrutinio per merito comparativo previsto dall'art. 14 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

Nella prima applicazione della presente legge, per l'effettuazione dello scrutinio e per la decorrenza della promozione di cui al precedente comma, si prescinde dal termine previsto dall'art. 14 della legge regionale 23 gennaio 1964, n. 3.

La parola all'Assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Vorrei fare una proposta, che forse migliorerebbe il testo: anzichè nominare in questo art. 8 e nell'art. 11 la tabella A, mettere « le tabelle allegata alla presente legge ».

PRESIDENTE: L'emendamento che viene presentato dalla Giunta stabilisce di fare riferimento alle due tabelle allegata, invece che alla tabella A.

Pongo in votazione questo emendamento: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 8: unanimità.

Art. 9

Nella prima applicazione della presente legge, al concorso pubblico per titoli ed esami previsto dal precedente art. 4 possono partecipare gli ingegneri che alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione, non abbiano superato l'età di anni 40.

Pongo in votazione l'art. 9: unanimità.

Art. 10

Nella prima applicazione della presente legge, per l'ammissione al corso di allievi sottufficiali previsto dal precedente art. 5 il servizio prestato antecedentemente all'inquadramento, viene computato per metà.

Pongo in votazione l'art. 10: unanimità.

Art. 11

La tabella allegata A) alla legge regionale 20 agosto 1954, n. 24, è sostituita dalle tabelle allegate alla presente legge.

La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Wie ich vorhin sagte, wurde dieser Gesetzentwurf bereits im Rahmen der Regionalen Feuerwehrrasse besprochen. Damals habe ich darauf hingewiesen, daß bei der Benennung unbedingte Klarheit notwendig wäre. Nun sehen wir bei Art. 11, daß die Tabelle abgeändert wird und anstelle des Regionalinspektors der Generalinspektor kommt, das ist selbstverständlich eine Folge eines vorhergehenden Artikels und zwar des Art. 7, wo es heißt, daß die Bezeichnung « Regionalinspektorat » mit « Generalinspektorat » ersetzt wird. Nun, laut Tabelle A, Art. 11, wird Generalinspektor gesagt. Diese Benennung wird also nur in der Tabelle geändert, denn nirgends ist vorgesehen, daß diese Benennung auch in den übrigen Artikeln des Gesetzes geändert wird. Damals habe ich gebeten, man möge nicht vergessen, daß das Wort Regionalinspektor in mehreren Artikeln des Gesetzes vorkommt. Nun würde ich schon ersuchen, in diese Bestimmung des Art. 11 oder in eine andere Bestimmung, die vielleicht Art. 12 heißen könnte, die Bezeichnung Regionalinspektor in Generalinspektor umändern zu lassen. Andernfalls haben wir ein Generalinspektorat und Regionalinspektoren.

(Come ho detto poco fa, il presente disegno di legge è già stato discusso nella Cassa regionale dei servizi antincendio: in quella sede ho accennato al fatto che nelle nomine è necessaria la maggiore chiarezza. Constatiamo ora all'art. 11 che si modifica la tabella e che all'Ispettore regionale subentra un Ispettore generale. Ciò avviene naturalmente in consequen-

za di un articolo precedente, esattamente dell'art. 7, in cui si dice che la definizione di Ispettorato regionale è sostituita da quella di Ispettorato generale. In base alla tabella A, art. 11 si dice dunque ormai Ispettore generale. La definizione è cambiata però soltanto nella tabella poichè in nessun posto si prevede di modificarla anche nei rimanenti articoli della legge. Allora avevo pregato di non dimenticare che le parole « Ispettore regionale » si trovano in molti articoli della legge. Vorrei proporre ora di sostituire, nelle disposizioni dell'art. 11 od in un'altra disposizione che potrebbe chiamarsi forse art. 12, la definizione di « Ispettore regionale » con quella di « Ispettore generale ». In caso contrario avremmo un Ispettorato generale e degli Ispettori regionali).

PRESIDENTE: La parola all'Assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): Io ho interpellato anche l'ufficio legislativo. All'art. 7 si dice che « l'ispettorato regionale » è modificato in « ispettorato generale », mi pare logico che dove è scritto « ispettore regionale » si intenda modificato in « ispettore generale ». Perchè è stata fatta questa modifica? E' stata fatta per poter renderla analoga al trattamento economico e giuridico del rimanente del personale e poter dare il coefficiente 670 che corrisponde a ispettore generale.

Secondo me quindi non occorrono specifiche modifiche, perchè questa modificazione dell'art. 7 vale per tutti i riferimenti a ispettorato regionale o a ispettore regionale, perchè si modifica quell'art. 20 che diceva « i servizi sono chiamati ispettorato regionale » e quindi modificando la denominazione di quei servizi, di quelle funzioni, si modifica la denominazione del funzionario che occuperà quel posto. Penso che non occorre riferirsi a tutti i vari articoli della legge 24 che rimangono in vigore.

Secondo me, non è quindi necessario il riferimento, come dice il cons. Dalsass, perchè si tratta di una questione proprio di carattere formale, che non mi pare porti complicazioni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich glaube nicht, daß man durch die Umbenennung des Regionalinspektorates in Generalinspektorat auch automatisch die Umbenennung des Regionalinspektors in Generalinspektor zu verstehen hat. Diese Umbenennung muß man ausdrücklich vorsehen. Und ich bin der Meinung, daß man eine diesbezügliche Bestimmung in das Gesetz aufnehmen müßte. Es ist nicht so, daß man jeden Artikel anführen müßte, in dem das Wort Regionalinspektor vorkommt, sondern man müßte etwa wie im Art. 7 dieses Gesetzes auch für den Regionalinspektor vorsehen, daß die im Gesetz Nr. 24 vom 20. August 1954 und im Regionalgesetz Nr. 3 vom Jänner 1964 enthaltene Bezeichnung Regionalinspektor durch die Bezeichnung Generalinspektor ersetzt wird. Eine ähnliche Bestimmung müßte daher vorgehen werden. Denn meines Erachtens ist die Benennung nicht automatisch geändert. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen, damit man morgen nicht sagen kann, es sei nicht daran gedacht worden.

(Non credo che la sostituzione della definizione di Ispettorato regionale con quella di Ispettorato generale sottintenda automaticamente la sostituzione di « Ispettore regionale » con « Ispettore generale ». Bisognerà prevedere espressamente la modifica ed io sono del parere che si dovrebbe comprendere nella legge una disposizione in tal senso. Non sarà naturalmente necessario citare ogni singolo articolo in cui siano contenute le parole « Ispettore regionale » ma bisognerebbe, come si è già fatto nel-

l'art. 7 della legge, prevedere a che la definizione « Ispettore regionale » contenuta nella legge 20 agosto 1954, n. 24, e nella L.R. n. 3 del gennaio 1964 venga sostituita dalla definizione « Ispettore generale ». Bisognerebbe dunque prevedere una disposizione del genere, perchè mi sembra che la denominazione della carica non venga modificata automaticamente: volevo solo farvi notare ciò perchè domani non si dica di non averci pensato).

PRESIDENTE: C'è un emendamento all'art. 11: « In conseguenza della modifica del 6° comma dell'art. 5 è necessario modificare anche la tabella dei rispettivi corpi:

organico di Trento, coefficiente 180 brigadiere, 157 vicebrigadiere, 12 posti;

organico di Bolzano, coefficiente 180 brigadiere, 157 vicebrigadiere, 12 posti ».

Pongo in votazione l'emendamento che modifica le tabelle dei corpi organici di Trento e di Bolzano: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 12

All'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1965 in L. 200.000, si provvede mediante prelevamento dal fondo speciale iscritto al cap. n. 56 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

C'è un emendamento a firma Fronza, Dalvit, Avancini, per elevare l'importo da 200 a 500 mila.

La parola all'Assessore.

FRONZA (Assessore enti locali - D.C.): E' logico, in quanto introducendo il ruolo aperto tra vicebrigadiere e brigadiere sarà necessario un maggior onere.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento all'art. 12 per elevare la somma da 200 a 500.000: unanimità.

Pongo in votazione l'art. 12: unanimità.

Nessuno chiede la parola per dichiarazione di voto?

Prego distribuire le schede per la votazione a scrutinio segreto.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 38 - 34 sì, 2 no, 2 schede bianche. La legge è approvata.

Passiamo al prossimo punto 8 dell'ordine del giorno: **Voto presentato dai signori consiglieri regionali Corsini, Preve Cecon, Pruner, Carbonari, Mitolo, Sembenotti, Agostini, Raffener, in data 16 giugno 1965.**

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE

visti gli articoli 68, 70, 71, 74, 81 e 82 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, in forza dei quali è prescritta la licenza del questore per le rappresentazioni cinematografiche, è previsto il divieto di spettacoli che possano turbare l'ordine pubblico, che siano contrari alla morale e al buon costume, e la sospensione o cessazione dello spettacolo contrario alla morale o al buon costume;

visto l'articolo 126 del Regolamento per l'esecuzione del T.U. di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

visto l'articolo 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, avente per oggetto lo « Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige », in forza del quale le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle vigenti leggi, in materia di spettacoli, quivi compresi quelli cinematografici, sono esercitate dai presidenti delle Giunte provinciali;

visto l'articolo 47 del D.P.R. 30 giugno 1951, n. 574, recante norme di attuazione allo Statuto speciale, in forza del quale i presidenti delle Giunte provinciali esercitano nelle materie di cui al precitato articolo 16 le attribuzioni assegnate dalle vigenti leggi ai prefetti e ai questori;

ritenuto, in conseguenza, che la materia degli spettacoli cinematografici, pur non appartenendo alla competenza della Regione, presenti per essa particolare interesse, in forza dei disposti di legge costituzionale e leggi ordinarie sopra richiamati;

considerato che è attualmente in corso di discussione presso il Parlamento una nuova legge sul cinematografo e che in tale occasione sono in esame i problemi connessi alla produzione di pellicole cinematografiche e alla loro proiezione, con le connesse questioni di natura morale ed artistica, di natura penale e di controllo amministrativo, di incentivazione alla produzione e di intervento di pubblico danaro;

considerato ancora che tali problemi e questioni sono largamente sentiti e dibattuti dalle popolazioni della Regione per le conseguenze che possono derivare dalle soluzioni e decisioni che ad essi il Parlamento si appresta a dare, sul piano della morale, della tutela dei costumi, della tutela della gioventù, dell'educazione individuale, familiare e sociale, e sul piano non meno preminente della cultura e dell'arte;

ritenuto che le iniziative recentemente poste in atto da associazioni e gruppi, rivolte a muovere l'opinione pubblica con la raccolta di firme, non giungano sul piano giuridico a forma valida per la espressione del pensiero e delle aspirazioni delle popolazioni della Regione e che comunque siano ristrette solo a parziali aspetti dell'intero complesso problema; e ritenuto ancora che la sede legittima, viste le premesse sopra indicate, sia quella del Consi-

glio regionale i cui membri, ai sensi dell'articolo 22 dello Statuto speciale, rappresentano l'intera Regione;

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5,

FA VOTO

1. perchè, nel rigoroso rispetto del comma primo dell'articolo 33 della Costituzione, col quale è assicurata e tutelata la piena libertà dell'arte, la nuova legge sul cinema detti norme sufficienti a tutela della pubblica moralità e del buon costume, con particolare riguardo ai minori di anni 18.

A tal fine si ritiene opportuno:

- a) organizzare circuiti nazionali di films italiani e stranieri per i minori, con sale riservate ai minori di anni 18, e con la istituzione di premi speciali a films per la gioventù, così come avviene in altri Stati civili, liberi e progrediti;
- b) rafforzare e rendere più incisivo l'intervento della Magistratura penale, salve restando le garanzie preventive per i minori di anni 18, senza alcuna censura preventiva di carattere amministrativo e senza quella criptocensura di carattere finanziario che si attuerebbe coll'assicurare o negare la concessione di contributi o sussidi prima che l'opera cinematografica fosse compiuta; il che creerebbe nuove possibilità di arbitri e favoreggiamenti e corruzione, e degraderebbe libertà e indipendenza di produttori, registi ed attori;
- c) chiamare a più dirette responsabilità sul piano penale e finanziario produttori, registi ed attori, ma garantire gli stessi, anche con eventuale risarcimento di danni, da interventi e provvedimenti di

sospensione della proiezione di films, di diniego o revoca della licenza di proiezione, che, assunti dalle autorità amministrative, non fossero poi convalidati dalla Magistratura.

2. Perchè, sempre nel rispetto del comma prima dell'articolo 33 della Costituzione, il Ministero competente solleciti da parte delle categorie di produttori, registi ed attori la libera redazione di un codice morale dello spettacolo cinematografico, da assumersi come autocontrollo da parte degli interessati, nella loro piena e libera responsabilità.

3. Perchè, con la nuova legge sul cinema, si sottragga lo Stato alla corresponsabilità, oggetto di generale riprovazione, di concedere l'aiuto di danaro pubblico, a qualsiasi titolo per films che non sono opere d'arte o sono immorali o sono prodotti a sola finalità di guadagno.

A tal fine si richiama l'attenzione sul fatto che l'armonia tra forma e contenuto, nella quale unicamente consiste l'arte e che assicura alla stessa piena libertà, è infranta non solo quando prevale il contenuto con finalità strumentalizzate per suscitare sentimenti riprovevoli o morbosi o per eccitare sentimenti di violenza, ma anche quando il contenuto prevale con finalità strumentalizzate alla predicazione e propaganda politica, alla erosione dei generali sentimenti di rispetto verso le pubbliche istituzioni, verso il patrimonio della realtà storica nazionale, religiosa e morale del popolo italiano, e, nel quadro della collaborazione internazionale, anche degli altri popoli.

4. Perchè i produttori che vogliono avvalersi del disposto di cui all'articolo 7 della legge 16 marzo 1947, n. 379, con cui si impone

la programmazione obbligatoria di films di produzione italiana per un determinato numero di giorni feriali e festivi di ogni trimestre, rispettino le norme morali ed artistiche sopra indicate.

5. *Perchè, conservate all'industria cinematografica le normali agevolazioni che le vigenti leggi concedono al settore industriale, maggiori contributi o sussidi, in conto interessi o in conto capitale, vengano concessi a posteriori, a mezzo di frequenti e periodici concorsi a premi, anche di rilevante entità, a quei films che potranno sicuramente essere giudicati come opere d'arte e le cui spese di produzione dimostrino che il ricorso all'aiuto di pubblico danaro non è richiesto per coprire colossali e immorali profitti e guadagni del produttore stesso, del regista, delle attrici e degli attori.*
6. *Perchè ogni proiezione di films ammessi a godere di contributi o sussidi, a qualsiasi titolo, di pubblico danaro si inizi col rendere noto chiaramente agli spettatori quanto pubblico danaro direttamente o indirettamente è stato concesso al film stesso, così da ottenere un diretto controllo da parte della pubblica generale opinione.*

Prima di iniziare la discussione di questo argomento e l'eventuale discussione, desidero dire alcune cose nella mia qualità di Presidente del Consiglio.

Anzitutto ho alcune osservazioni da fare sulla premessa del voto. La prima parte di premessa farebbe ritenere che ci sia una certa competenza degli organi autonomi in materia, il che però contrasta col riferimento all'art. 29 del nostro statuto, che consente la presentazione di voti quando è chiaro che non c'è competenza, ma c'è un particolare interesse per la nostra Regione.

In particolare volevo dire che i poteri che

nell'ambito delle Province di Trento e di Bolzano spettano ai Presidenti delle Giunte provinciali, sono poteri che essi detengono nella loro qualità di pubblici ufficiali, di ufficiali di Governo; infatti lo statuto non mette tra le competenze della Regione o delle Province la materia della pubblica sicurezza o la materia comunque degli spettacoli cinematografici o altre cose del genere.

Gli art. 49 e 50 delle norme di attuazione contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, dicono appunto che le attribuzioni in materia di pubblica sicurezza sono esercitate sotto la vigilanza del commissario del Governo e presso il medesimo è ammesso ricorso contro i provvedimenti sia dei Questori che dei Presidenti delle Giunte provinciali.

Quindi mi pare che sia chiaro, non tanto per contraddire i presentatori del voto, ma tanto per verificare se su questo punto siamo d'accordo, che cioè non esiste alcuna competenza della Regione e delle Province, ma che i poteri esercitati dai Presidenti delle Giunte provinciali sono esercitati nella loro veste di ufficiali di Governo e sono poteri attribuiti alle persone, non essendo contenuto negli art. 4, 5, 6, 12, 13 dello statuto alcun riferimento a competenze degli organi autonomi in questa materia.

Allora resta da vedere se esiste il particolare interesse, se cioè la materia, pur non appartenendo alla competenza del Consiglio regionale, presenta un particolare interesse per la Regione.

A questo punto io devo aggiungere altre considerazioni, per arrivare ad una conclusione che sarà ben precisa.

Secondo il punto di vista del Presidente, che si è consultato con il Vicepresidente, in particolare con i membri del Consiglio di presidenza, il problema del cinema, della censura,

dei premi governativi, di un certo tipo di produzione cinematografica che ha invaso le nostre sale cinematografiche, è un problema di natura morale anzitutto, di natura politica, di natura giuridica e anche di natura economica per gli interessi industriali che sono in gioco. Come tale è un problema che interessa tutti i cittadini, a qualunque ceto appartengano, a qualunque regione del nostro Paese appartengano. Questo è il punto. Quando cioè l'art. 29 dello statuto parla di materia che, pur non appartenendo alla competenza della Regione, tuttavia presenta particolare interesse, si riferisce ad una materia che è connessa ad interessi particolari della nostra Regione e delle nostre Province. Io credo che poi la considerazione sarà più chiara quando dirò i precedenti che abbiamo avuto qui in Consiglio regionale.

Per intanto desidero dire che, a parere mio e della Presidenza, il problema interessa tutti i cittadini del territorio nazionale e non soltanto i cittadini della provincia di Trento e di Bolzano.

Direi che, caso mai, un particolare interesse non deriva tanto dall'appartenenza ad una Regione, quanto dalla particolare sensibilità civica e morale in questa materia; potrei dire che, accanto alle 100.000 firme raccolte per impedire un certo tipo di produzione cinematografica nella provincia di Trento, ci sono 150.000 firme raccolte in provincia di Vicenza. Quindi una sensibilità da una parte e dall'altra, lo stesso interesse che esiste nella provincia di Vicenza esiste anche nella provincia di Trento e in quella di Bolzano. Io credo che questo sia opportuno dirlo perchè noi dello Statuto dobbiamo fare quell'uso che è giusto, non andando nè al di là, nè facendo interpretazioni restrittive, e quando si dice « particolare interesse » la formula sia talmente chiara da escludere quelle cose che interessano tutti, da far

ritenere che il Consiglio su questo punto ha un orientamento univoco.

Ma vorrei arrivare ai precedenti, per dimostrare quale è stato l'atteggiamento del Consiglio regionale in questa materia nel corso di questi anni. Io non ho potuto vedere tutti i precedenti dal 1948, però mi sono limitato di vedere le ultime due legislature. Sentendo quali sono stati i voti che sono stati presentati e approvati dal Consiglio regionale, ognuno si renderà conto come tutti questi voti avessero un particolare interesse.

Progetto di legge-voto per l'attribuzione alla Provincia di Trento e a quella di Bolzano della quota di R.M. sui redditi realizzati da imprese aventi sede fuori della Regione.

Questo progetto di legge ha dato luogo poi alla modifica dell'art. 68, con particolare riferimento alla nostra situazione.

Voto per la concessione di finanziamenti per la costruzione, il reimpianto, la riattivazione di aziende industriali ed artigiane da parte degli altoatesini rimpatrianti dall'estero — 11 febbraio 1953. E' chiaro il riferimento a una parte di popolazione.

Voto per l'estensione dell'assistenza ai profughi a favore degli altoatesini rimpatrianti dall'estero — 11 febbraio 1953.

Chiarissimo il riferimento.

Voto per l'accoglimento della proposta di legge di iniziativa della on. Bianchi a favore dei ciechi civili.

Questo riguardava tutti i ciechi civili e quindi questo era comune a tutto il territorio nazionale. Questo è stato approvato il 19 febbraio 1953. La Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 1953 non ravvisa nel voto le condizioni richieste nell'art. 29 dello statuto, appunto perchè ciechi civili ci sono in tutto il territorio nazionale; pertanto il voto non ha avuto nessun esito dopo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri non ha rav-

visato nel voto le condizioni previste nell'art. 29.

Voto per la rivalutazione delle pensioni di guerra — approvato dal Consiglio regionale il 19 febbraio 1953.

Anche questo riguardava tutti i pensionati di guerra del territorio nazionale e anche per questo non c'è stato seguito, perchè la Presidenza del Consiglio dei Ministri il 15 ottobre 1953 non ha ravvisato nel voto le condizioni richieste dall'art. 29 dello statuto, materie che presentano particolare interesse per la Regione, e quindi il voto non è stato inoltrato al Parlamento.

Voto per la concessione della pensione a mutilati di guerra, alle vedove ed orfani dei caduti, qualunque sia l'esercito o la formazione politica nella quale sono stati chiamati a combattere.

Questo voto è stato approvato il 19 febbraio 1953 ed è stato accettato dallo Stato perchè erano contenuti anche i mutilati della ex Wehrmacht, e difatti nel voto si faceva riferimento nelle premesse ai congiunti e ai caduti appartenenti alla ex Wehrmacht e all'ex esercito austro-ungarico. Quindi qui si trattava di una questione particolare.

Voto relativo alla indennità di sede dei pubblici dipendenti della Provincia di Bolzano — approvato il 10 dicembre 1953, riguardava Bolzano.

Voto riguardante l'indennità di sede dei pubblici dipendenti in servizio nella Provincia di Trento — riferimento particolare.

Voto riguardante gli insegnanti medi, gli insegnanti elementari di lingua tedesca dell'Alto Adige — 14 luglio 1954, una materia particolare.

Voto riguardante le modifiche al D.P.R. 16 novembre 1952, regolamento della legge a favore dei territori montani. Questo si trova al

Parlamento, è una materia di particolare interesse.

Voto riguardante i mutilati, invalidi e congiunti di caduti sudtirolesi già appartenenti alle ex forze armate germaniche — approvato il 14 luglio 1954.

Voto al Ministero dei lavori pubblici per la riclassificazione della strada Fortezza-Sciaves — approvato il 7 gennaio 1954.

Poi i più recenti.

Voto presentato ai sensi dell'art. 29 riguardante l'Ente Nazionale per le Tre Venezie. Questo è del 2 ottobre 1964.

Voto del 2 ottobre, approvato il 9 ottobre 1964, riguardante il regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti, con riferimento ai provvedimenti legislativi che riguardano il trasferimento nelle zone di confine della Provincia di Bolzano.

Voto approvato il 2 ottobre 1964 riguardante la sezione di credito artigiano, la istituzione della sezione di credito artigiano nell'istituto di credito a medio e lungo termine.

Voto riguardante la società elettrica Ponale per azioni a favore dei comuni di Trento e Rovereto.

Questi qui sono stati considerati irrituali, comunque ce ne sono tre che riguardano la Ponale.

Voto riguardante l'inclusione dell'istituto di Mediocredito Trentino-Alto Adige fra gli istituti finanziati della Regione a statuto speciale destinati a beneficiare dei rientri dei fondi in base alla legge 28 luglio 1950.

Voto riguardante la commissione parlamentare che riguarda la situazione dell'Alto Adige.

Voto riguardante ancora la centrale della Ponale, del luglio 1961.

Mi sembra che la documentazione che ho portato sia molto chiara e convincente. Non ci sono stati altro che due casi di voti che riguar-

davano materie di interesse generale di tutta la collettività, uno riguardava i ciechi civili e un altro riguardava una situazione, che adesso non ricordo, comunque per entrambi i casi i voti non hanno avuto seguito perchè non ricorrevano gli estremi dell'art. 29 dello Statuto.

Quindi mi pare che anche per quanto riguarda i precedenti noi ci troviamo in una situazione molto chiara.

A questo punto il Presidente del Consiglio regionale avrebbe dovuto non mettere all'ordine del giorno l'argomento; ha messo all'ordine del giorno l'argomento per riguardo al Consiglio, perchè desidera che sia il Consiglio stesso che decida in questa materia, presa conoscenza di tutti i precedenti.

Quindi io credo che il fatto di aver messo all'ordine del giorno la materia e poi di sollevare la questione sull'ordine del giorno non sia in contrasto, ma che derivi proprio da un riguardo della Presidenza verso il Consiglio in questa materia; infatti non ci sono stati precedenti nei quali il Presidente del Consiglio abbia rifiutato di mettere all'ordine del giorno una materia. D'altra parte però proprio come Presidente del Consiglio regionale, incaricato di tutelare l'ordine dei lavori del Consiglio stesso, sento il dovere di sollevare la questione per sè stessa, perchè non mi sembra che questo voto rientri nel particolare interesse in base all'art. 29, e anche perchè i miei successori non trovino precedenti in questo fatto.

Pertanto, in base all'art. 73 dello statuto faccio un formale richiamo all'ordine del giorno. L'art. 73 dice: « I richiami riguardanti l'ordine del giorno, il regolamento, la priorità delle votazioni, hanno la precedenza sulla questione principale. In questi casi non possono parlare, dopo la proposta, che due oratori contro e due oratori a favore e non più di dieci minuti per ciascuno ». E poi il Consiglio decide. Desidero dire che al Consiglio sottopongo

questo particolare quesito: se la materia contenuta in questo voto presenta un particolare interesse per la Regione. Quindi il quesito è molto chiaro. Ritiene il Consiglio regionale che la materia presenti un particolare interesse per la Regione? Due consiglieri parleranno pro e due consiglieri parleranno contro, senza entrare nel merito, ma soltanto per decidere sull'inserimento all'ordine del giorno di questa materia in relazione al particolare interesse che essa ha o meno per la nostra Regione. Se il Consiglio voterà contro, evidentemente non avrà seguito e non si riterrà messo all'ordine del giorno questo argomento.

CORSINI (P.L.I.): Chiedo di parlare sul regolamento.

PRESIDENTE: Sul regolamento, è ben questo il regolamento! Qui dice: il richiamo riguardante l'ordine del giorno, il regolamento, la priorità della votazione; siamo già in tema di regolamento, mi spiace ma non vorrà dire che non siamo in riferimento esplicito. Ora, il richiamo riguardante l'ordine del giorno può riguardare la priorità nel senso di mettere prima o mettere dopo, può riguardare anche l'iscrizione all'ordine del giorno. La cosa sembra molto chiara. Il testo dell'art. 73 dice: il richiamo riguardante l'ordine del giorno. La Presidenza ha posto così la questione, io prego i consiglieri di prendere posizione, due pro e due contro.

CORSINI (P.L.I.): C'è un altro articolo nello statuto che dice che si può sempre prendere la parola sul regolamento.

PRESIDENTE: Quale è l'articolo?

CORSINI (P.L.I.): « Nessuno può parlare più di due volte » — art. 67 — « nella discussione dello stesso argomento, tranne che

per un richiamo al regolamento ». Ora io chiedo di parlare, in base all'art. 67 del regolamento, non in base all'art. 73, perchè è una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE: Va bene. Consigliere, io non credo che si possa fare riferimento all'art. 67, perchè qui siamo proprio in un articolo che riguarda il richiamo all'ordine del giorno e al regolamento; la procedura quindi assorbe quella dell'art. 67, cioè se lei prende la parola per parlare o pro o contro parla proprio sul regolamento e sull'ammissibilità. Siamo sulla pregiudiziale. Io prima di dar la parola ho sollevato la pregiudiziale. Il richiamo riguardante l'ordine del giorno poteva essere sollevato da qualunque consigliere, compreso il Presidente, l'ha sollevato il Presidente per la responsabilità che ha.

CORSINI (P.L.I.): Io parlo sul regolamento.

PRESIDENTE: Ma sì, ma lei parla sul regolamento a sensi dell'art. 73 però.

CORSINI (P.L.I.): No, sull'art. 67.

PRESIDENTE: Va bene, allora io la parola non gliela posso dare su questo punto, gliela dò sull'art. 73.

CORSINI (P.L.I.): No, signor Presidente, ma lei signor Presidente deve darmi la parola, sempre è stata data la parola sul regolamento e in base all'art. 67.

PRESIDENTE: Parli in base all'art. 73: « I richiami riguardanti l'ordine del giorno e il regolamento hanno la precedenza sulle questioni principali ».

Lei può parlare anche sul regolamento. Sull'art. 67 non gliela posso dare.

CORSINI (P.L.I.): E allora io mi appello, signor Presidente del Consiglio, per quel suo rifiuto di dare la parola ad un consigliere in base ad un articolo del regolamento.

PRESIDENTE: Ma no, l'art. 73 le dà ampia facoltà di prendere la parola.

Chi prende la parola sull'art. 73? La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Comincio, signor Presidente, col far constare a verbale che, in difformità da quella che è stata la consuetudine di ormai 16 anni di questo Consiglio, consuetudine secondo la quale è sempre stata data, in qualsiasi momento della discussione, la parola per richiamo al regolamento, in questo momento il signor Presidente del Consiglio mi ha vietato di parlare secondo questo mio diritto e mi impone di parlare in base all'art. 73, togliendomi con ciò la possibilità di fare tutte quelle argomentazioni, proprio in riguardo dell'applicazione del regolamento fatta dal signor Presidente del Consiglio.

Fatto constare questo a verbale e aggiungendo che in questo modo ritengo che siano stati lesi i diritti di un consigliere regionale, ritengo anche, signori colleghi, che questa procedura che qui per la prima volta e per questa occasione si mette in atto, oggi danneggia evidentemente chi vuol sostenere determinate tesi, e in questo caso il sottoscritto, ma se dovesse ripetersi, — e sempre queste cose avvengono quando nelle assemblee si tappa la bocca a qualcuno —, cadrà quello che qui oggi vien fatto, cadrà anche a volta a volta sulle altre minoranze, anche qualche volta sugli stessi consiglieri di maggioranza, la cui parola non fosse gradita.

Signor Presidente, evidentemente in base all'art. 73 io dovrò riassumere allora due interventi, che dovevano essere visti, anche per-

chè la sua sensibilità nel portare dinanzi al Consiglio regionale un problema di procedura che è delicato ed importante, avrebbe potuto essere ancora maggiore, lasciando che il Consiglio si esprimesse anche sulla procedura seguita da codesta on. Presidenza. Infatti, che cosa avviene? Avviene che il signor Presidente del Consiglio — adesso devo fare naturalmente una argomentazione di questo tipo, non è nel mio costume, mi dispiace, ma sono stato tirato per i capelli — si è valso stranamente del secondo comma dell'art. 39 del regolamento. Il secondo comma dell'art. 39 del regolamento recita che, a discrezione della Presidenza, i voti possono essere presentati direttamente al Consiglio. Di norma sono sempre andati in commissione, e tutte queste discussioni avrebbero potuto essere più opportunamente sollevate in sede di commissione e il Consiglio si sarebbe trovato di fronte già ad una relazione elaborata dalla commissione anche sulla ammissibilità o non ammissibilità, sulla competenza, sulla incompetenza, su particolari interessi o non particolare interesse, mentre adesso questa discussione, che era giusto doversi fare, viene fatta qui in aula e viene strozzata, perchè abbiamo il limite di due interventi a favore e di due contro, con il limite di tempo di dieci minuti. Viene strozzato in questo modo l'esame della questione.

Ora se il signor Presidente del Consiglio si è valso del secondo comma dell'art. 39, era da supporre, nel momento in cui ha inserito all'ordine del giorno questo tema, che perlomeno lui, in qualità di Presidente del Consiglio, che ha inserito all'ordine del giorno questo tema, non avesse dei dubbi sulla proponibilità o improponibilità del tema stesso, altrimenti la procedura sarebbe stata illogica e assurda, come illogica ed assurda lo è. Dovevamo trovarci in commissione, dovevate darci il tempo in commissione competente di esaminare tutte queste

questioni, in una seduta riservata, dinanzi ad un tavolino, senza l'urgenza del tempo che scade, e allora potevamo anche venire qui convinti, anche gli stessi proponenti, che il contenuto del voto presentato potesse essere al di là di quelli che sono i termini previsti dallo statuto stesso.

In questo modo mi pare che la mia lagnanza, e penso si assoceranno anche gli altri firmatari del voto, la mia lagnanza debba essere forte e sia contemporaneamente legittima, e sia addirittura doverosa proprio per la tutela dei diritti del Consiglio regionale, quei diritti che qui, io non esito a dire, sono stati espressamente violati.

Seconda questione. In base a quale articolo il signor Presidente pone al Consiglio una domanda precisa: se il Consiglio ritenga che questa materia rivesta particolare interesse per la Regione, tanto da cadere sotto i disposti dell'art. 28 dello Statuto?

Non è una questione pregiudiziale da porsi in questo modo, ma lei doveva porre, eventualmente contraddicendo sè stesso e contraddicendo anche la prassi che ha seguito, doveva porre questa domanda: è proponibile o non è proponibile, è ammissibile o non è ammissibile questo ordine del giorno? E allora lei non avrebbe trovato nel regolamento la possibilità di porre questa domanda al Consiglio, perchè il regolamento parla di ammissibilità soltanto all'art. 116, là dove si parla di interrogazioni, di interpellanze e di mozioni, e lì si dice che nel momento in cui venga sollevata la questione della ammissibilità o meno si chiede al Consiglio di pronunciarsi, addirittura senza discussione, semplicemente con una votazione ad alzata di mano. Dove andiamo a trovare nel regolamento, signor Presidente, me lo vuol indicare per piacere, la possibilità di seguire questa procedura che lei segue, di chiedere al Consiglio di pronunciarsi, prima della discussione, se ritenga che questa sia materia che rivesta particolare inte-

resse per la Regione si o no? Questo si vedrà eventualmente dopo la discussione, alla fine della discussione stessa; questo è un voler strozzare veramente il diritto di parola. E naturalmente in questo caso il diritto di parola delle minoranze, perchè questo voto è firmato dalle minoranze, ed è ancora più grave, direi che se ci fosse ancora qualche dubbio questo dubbio la Presidenza dovrebbe caso mai non sottolinearlo od accentuarlo, ma cercare di alleggerirlo proprio perchè è un voto presentato dai gruppi minoritari, ai quali si deve il rispetto in un regime democratico, che sia sostanzialmente democratico e non soltanto formalmente all'esterno.

Seconda questione. Io sostengo certamente l'ammissibilità di questo voto, la sostengo e non per amore di coopternità con gli altri firmatari, ma semplicemente perchè lei stesso signor Presidente, nella sua diligente enunciazione dei voti precedentemente discussi dal Consiglio regionale, lei stesso ci ha dato la notizia che sono stati discussi due voti, uno riguardante i ciechi civili e uno riguardante le pensioni di guerra, i quali indubbiamente rivestivano una importanza di natura generale, mentre questo, se avrò la possibilità di dirlo, e la dimostrazione c'è del resto per chi non sia cieco, questo ha veramente una importanza particolare per la nostra Regione. Che poi il Governo li abbia respinti, va bene, il Governo li ha respinti, ma questi due voti, quello sui ciechi civili e quello sulle pensioni di guerra, il Consiglio li ha discussi nella sua sovranità, il Governo poi ha detto: non ve li accetto perchè non sono conformi all'art. 28. Ma chi quei voti ha votato, e l'intero Consiglio, e il Presidente che li aveva messi all'ordine del giorno, aveva ritenuto che il Consiglio avesse il diritto di parlare anche di questo, e comunque il fatto è avvenuto.

L'altra questione, dei mutilati di qualunque formazione, certo aveva una particolare im-

portanza, perchè qui abbiamo anche i mutilati e gli invalidi della Wehrmacht e via dicendo, ma il voto che lei ha citato riguarda proprio una presa di posizione su un problema di natura generale. E questo lei ha visto che il Governo non si è rifiutato di trasmetterlo al Parlamento.

La prego di osservare lei, signor Presidente, se scadono i dieci minuti. Io debbo dire soltanto questo: che la argomentazione addotta dalla Presidenza del Consiglio mi pare totalmente artificiosa, totalmente insufficiente e direi addirittura capziosa. Perchè? Perchè che un articolo dello Statuto sia stato o non sia stato attuato questo non vuol dire niente, quando l'articolo c'è si richiama una diretta interferenza delle Province in materia di licenze cinematografiche. Quell'articolo esiste, che sia stato attuato o non attuato, che sia stato attuato a metà, che intanto con la prassi si sia in un certo senso mutata anche la legge di pubblica sicurezza, questo non vuol dire niente. Qui sono le due Province che rinunciano in questo modo a un loro diritto di interferire in tale materia, e sono quelle due Province che sono dirette da quelle stesse organizzazioni, che poi si sbracciano nelle case private a raccogliere centinaia di migliaia di firme contro la immoralità del cinematografo, sono quelle stesse organizzazioni, quella stessa parte politica che potrebbe rivendicare se ne avesse voglia questi disposti e questi poteri statutari, e che invece non li rivendica, credendo che sia più comodo fare la colletta delle firme nelle case private.

C'è qualche cosa di più, ed ho finito signor Presidente, questa è materia di particolare interesse per la Regione — l'art. 28 dice « la Regione », non dice « il Consiglio regionale » —; e infatti noi abbiamo avuto una volta in cui la Regione si è fatta promotrice di un disegno di legge-voto in merito all'art. 68 che riguardava la competenza e i poteri e i diritti delle Province. Perciò anche se parliamo di poteri delle

Province in questa sede siamo sempre autorizzati e facoltizzati a farlo.

L'industria cinematografica è una industria, perchè così si chiama veramente, e anche sotto questo punto di vista ci sembrava che la Regione avesse la possibilità di dire qualche cosa.

Dieci minuti per sviluppare una tesi alla quale il signor Presidente si è già anteposto ponendola come premessa invece che come conclusione della nostra discussione, mi pare che se c'è stato un esempio di cattiva discussione, di cattivo modo di impostare una discussione, sia stato proprio questo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Bolognani.

BOLOGNANI (D.C.): A me e al gruppo della D.C. sembra che il Presidente del Consiglio regionale nel porre all'attenzione del Consiglio l'ammissibilità o meno del voto presentato dal prof. Corsini e da altri colleghi consiglieri della minoranza, abbia dimostrato rispetto per il Consiglio, in quanto come Presidente ha voluto porre al Consiglio l'approvazione o meno della sua valutazione circa l'ammissibilità del voto. Per quanto riguarda il problema della competenza già gli estensori del voto l'hanno ammessa e il fatto che si richiamino all'art. 29 dello Statuto sta a dimostrare la ricerca da parte loro di trovare un particolare interesse per poter portare in aula questa materia.

Ad ognuno di noi, in quanto uomini, in quanto dotati di una coscienza civica, è chiaro che la materia della produzione cinematografica riveste un particolare interesse, ma che lo riveste nel senso di rappresentare una materia da trattarsi in questo consesso, non possiamo essere d'accordo, perchè altrimenti lo spazio delle discussioni in questo consesso potrebbe estendersi all'infinito e toccare materie internaziona-

li, toccare fatti che accadono anche fuori del nostro stesso paese. Per fare un esempio, alla coscienza di noi cattolici potrebbero essere argomento di preoccupazione le persecuzioni di missionari nel Sudan, i massacri del Congo ed altro.

Il voler poi parlare di competenze in materia di licenze di sale cinematografiche, mi pare voler forzare la mano e voler portare il Consiglio a discussioni che vanno oltre l'utilità e la praticità delle discussioni che qui noi dobbiamo fare; per cui nè competenza nè particolare interesse in quanto consiglieri regionali, in quanto consiglieri che operano per gli interessi della Regione riservati alla nostra competenza o riservati a particolare interesse dovuto da caratteristiche locali, da esigenze locali.

Per queste motivazioni il mio gruppo voterà contro la discussione del voto, lasciando al Parlamento, che è competente in materia, che è supremo tutore delle esigenze di tutti i cittadini, lasciando a quelle forze politiche, che hanno dato vita al Governo attuale in sede nazionale, il margine e la possibilità di portare in porto una legislazione cinematografica che, risanando il nostro cinema, garantirà quei valori ai quali si ispira la civiltà del nostro paese, che è civiltà cristiana.

PRESIDENTE: La parola al cons. de Carneri.

de CARNERI (P.C.I.): Parlerò pro, signor Presidente, pro la ammissibilità della discussione di questa legge e quindi contro la eccezione sollevata.

Per chiarezza, ma è quasi superfluo dirlo, devo dichiarare come nel merito siamo assolutamente contrari a questa legge-voto, la quale contiene dei principi e delle affermazioni le quali, qualora venissero accolte in scala nazionale, porrebbero un limite estremamente grave alla libertà di espressione artistica. Tuttavia,

signor Presidente, non di questo si tratta in questo momento, in questo momento si tratta di decidere l'ammissibilità o meno all'ordine del giorno di questa legge-voto, ed è un problema del tutto diverso, un problema formale, procedurale, ma che ha certamente delle implicazioni notevoli anche dal punto di vista sostanziale e cioè della democrazia, del diritto al funzionamento completo di questo Consiglio, del diritto di prendere la parola, a manifestare le proprie opinioni secondo il regolamento e secondo la prassi.

Ora, io devo dire questo, e sarò molto breve: per conto mio e per conto nostro questa materia può essere discussa e può essere votata a mezzo legge-voto da parte del Consiglio regionale. E devo dire innanzitutto che il signor Presidente del Consiglio ha portato dei precedenti; orbene, questi precedenti che sono stati portati non giovano affatto alla tesi sostenuta dalla Presidenza, ma giovano semmai alla tesi secondo la quale questa materia ed altre materie analoghe possono essere discusse e votate. Infatti, come giustamente è stato rilevato anche dal consigliere che ha parlato prima, il cons. Corsini, le leggi sui ciechi civili, sulle pensioni, anche quella sull'economia montana, che non è certo un problema solo limitato al Trentino-Alto Adige, sono state votate dal Consiglio regionale. Il Consiglio regionale quindi ha ritenuto che queste materie, che pure sono di portata e di natura nazionale, potessero essere discusse e votate dalla Regione Trentino-Alto Adige, proprio perchè le ripercussioni, gli effetti di queste questioni, pur essendo nazionali, avevano una particolare acutezza nella nostra Regione. Ed è in questo senso che per conto mio deve essere interpretato l'art. 29 dello statuto, e cioè non che si debba trattare solamente delle questioni esclusivamente riguardanti il Trentino-Alto Adige, ma che si possa parlare anche di questioni generali, nazio-

nali, le quali tuttavia sono sentite, hanno la ripercussione, sono sofferte in taluni casi da parte della nostra popolazione, e quindi il criterio di interpretazione deve essere un criterio non restrittivo, che contrasterebbe anche contro la lettera dell'articolo e anche contro la prassi dei precedenti, ma debba essere estensivo in modo da poter attuare con pienezza i diritti statuari della nostra Regione.

Se i Consigli regionali precedenti hanno affermato questo principio noi non dobbiamo discostarci da questo principio.

Ripeto, sulle pensioni e sui ciechi civili qui la questione è analoga a quella che è trattata attualmente. Quindi noi dobbiamo procedere nel solco della tradizione, nel solco dei precedenti che si sono consolidati nel tempo, nè si può opporre il fatto che il Governo abbia respinto due di queste leggi-voto, poichè signori, io mi ricordo anche poche settimane fa quando abbiamo discusso il bilancio che molte voci si sono elevate anche da parte della maggioranza, nel denunciare, nel recriminare il fatto che il Governo è costantemente orientato a comprimere, a soffocare i diritti di autonomia. Queste voci si sono alzate da tutti i banchi. Io ricordo ad esempio l'intervento del cons. Albertini, il quale addirittura ha mosso delle frecciate direttamente al Presidente della Corte costituzionale, proprio perchè anche l'orientamento di questa Magistratura era rivolto a soffocare e a comprimere i diritti di autonomia.

Ora non è giusto e non è conveniente e non è rispettoso dei diritti di questo Consiglio il fatto che noi si debba adeguarsi agli orientamenti del Governo e seguire una prassi che ci viene imposta dall'esterno. Il Consiglio è sovrano e deve essere il Consiglio che deve determinare quali cose sono di sua competenza o meno. Il Governo poi faccia la sua parte, ma non dobbiamo essere noi per primi ad abdicare ai nostri diritti, noi dobbiamo semmai continuare a so-

stenerli, ad ampliarli e a fare in modo che questa tendenza da parte del Governo centrale a comprimerci sia fermata e sia invertita.

Quindi riteniamo, a buon diritto e alla luce dei precedenti chiari che ci sono, che il Consiglio debba continuare su questa strada e quindi debba discutere anche questa legge-voto; il non farlo sarebbe una grave menomazione.

Vogliamo ricordare anche il fatto che altre questioni possono nel futuro venire avanti, essere proposte alla nostra attenzione e che noi con una decisione di questo tipo ci taglieremmo la strada per discutere di questioni che possono essere più gravi, più drammatiche di quelle che sono ora prospettate da questa legge-voto. Non sia quindi il Consiglio ad autolimitare i propri poteri, ma difenda invece i propri poteri e segua i precedenti che già ci sono stati, che sono estremamente chiari e che militano in favore della tesi che questa materia possa e debba essere discussa.

PRESIDENTE: La parola al cons. Molignoni.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Parlerò brevemente anch'io, non a favore della discussione del voto che è stato presentato, ma per la non proponibilità. E questo lo faccio, sia ben chiaro, non per dovere di maggioranza, ma per una intima convinzione che cercherò, non so se riuscirò, di esprimere e di rendere di ragione.

Mi pare che sulla questione della competenza non sia assolutamente il caso di soffermarsi anzitutto perchè dimostrato chiaramente e pacificamente accettato dai presentatori, che competenza della Regione non c'è; oltretutto se ci fosse la competenza non era evidentemente necessario fare ricorso al voto.

Il fatto che si faccia ricorso al voto vuol dire espressamente che competenza non esiste. Trovo quindi nella laboriosità del

voto, che io apprezzo evidentemente perchè bisogna dare atto di questa laboriosità del contenuto stesso, che c'è una contraddizione in quella parte che precede, nelle premesse cioè, e nella ricerca affannosa di una certa competenza da parte della Provincia, dalla quale poi si vuol far discendere più o meno legittimamente una competenza regionale.

Quindi su questo tema non mi pare di dovermi soffermare e di perdere neppure un minuto. Si tratta invece di stabilire, come diceva il Presidente del Consiglio poc'anzi, se esiste quel particolare interesse previsto per l'introduzione del voto stesso e per la discussione dello stesso.

Io ho letto e riletto il voto presentato, ho ascoltato attentamente le ragioni che sono state qui portate, ma non mi pare che si sia riusciti a dimostrare che questo interesse particolare esista, neppure facendo riferimento a fatti del passato e cioè ad altri voti presentati.

L'accenno, che forse non è riuscito a sviluppare, e di questo mi posso anche rammaricare, del cons. Corsini alla questione industriale cinematografica, mi è parso un po' peregrino, trattandosi della regione Trentino-Alto Adige, perchè non vedo proprio quale particolare interesse industriale presenti per noi questo problema al di là, al di sopra o al di fuori di quello che può essere un interesse di tutte le regioni d'Italia.

Per il resto investe questioni profondamente valide e profondamente interessanti: questioni d'arte, questioni di cultura, questioni di morale, di educazione, di formazione dei costumi ecc., quindi cose che sono indubbiamente di particolare interesse sì, ma non per la regione Trentino-Alto Adige, bensì per il paese tutto, per le regioni tutte, indistintamente da nord a sud, da est ad ovest e dire anche per paesi al di là delle Alpi e al di là dei nostri mari.

Quindi io questo particolare interesse che

giustifichi la presentazione e la discussione del voto non riesco veramente a trovarlo. Si fa richiamo a due precedenti e si dice: invalidi di guerra, rispettivamente ciechi civili. Ma badate che se volessimo entrare in questi particolari dovremmo dire che qui un interesse particolare c'è su questi temi. C'era perchè? Per gli invalidi di guerra perchè c'era il problema degli ex Wehrmacht, che era un problema squisitamente nostro e soltanto nostro direi, e quindi evidentemente c'era l'interesse particolare. Per i ciechi civili — lasciate che spenda una parola anche perchè me ne sono curato in particolare in un certo periodo della vita regionale —, dovrei dire che anche c'era, perchè siamo la regione che ha il numero maggiore, in particolare la Provincia di Bolzano, di ciechi civili rispetto a tutte le altre regioni d'Italia, per cui anche cui...

PREVE CECCON (M.S.I.): Noi abbiamo il numero maggiore di sale cinematografiche.

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Sì, ma non si possono mettere sullo stesso piano le sale cinematografiche e i ciechi civili, abbi pazienza, mi pare che si sta uscendo da quelli che sono i termini del problema e che si sta scivolando su un terreno molto pericoloso.

Detto questo, io ritengo veramente, in coscienza, al di là di doveri particolari che incombono su di me in questa sede, che non ci sia questo interesse particolare. Nessuno è riuscito a dimostrarlo, nessuno è riuscito a convincermi di questo; potrebbe darsi che di fronte a delle dimostrazioni io potessi anche rivedere il mio punto di vista (*Rumori*).

Resta comunque il fatto che il tema è estremamente delicato e anche pericoloso; potremmo inoltrarci in questa discussione su un terreno molto scivoloso, potremmo dar luogo a della demagogia facile, a della speculazione, ed anche

per questo motivo io mi dichiaro contrario alla discussione. Ho qui davanti a me, e concludo, cons. Ceccon, un articolo stampa, di cui riferisco solo i termini proprio essenziali, solo per dimostrare come un problema di questa natura non debba essere trattato in un ambiente che può essere surriscaldato anche dalla temperatura esterna e in un momento particolare quale è il nostro. « La Stampa » riferisce di una crociata che si sta conducendo in Germania, in quel di Bonn, là dove dieci attempate signore — non c'è nessun riferimento ai firmatari dell'ordine del giorno odierno —, hanno fatto un certo chiasso su questo argomento proprio del film, introducendo anche tutta la stampa ed il teatro, e hanno chiesto ai leader dei partiti tedeschi un preciso pronunciamento in materia. Che cosa ha risposto il leader socialdemocratico Brandt, e allora giustificherete anche la mia posizione perchè se Brandt assume questa posizione, io devo tutto imparare da Brandt evidentemente su questo terreno. Consiglia alle signore di cambiare attività: « lo Stato si deve preoccupare della libertà del cittadino e di quella dell'arte ». E sottolineo questo concetto di libertà dell'arte, e dice ancora: « se fossi in voi mi preoccuperei di più del fatto che nella nostra civile repubblica la mortalità infantile è doppia di quella della Svezia e dell'Olanda, perfino a Bankof le cose vanno meglio ». Questo dice Brandt. Ma c'è anche il parere del leader liberale, il quale in sostanza dice chiaramente e preannuncia che dal partito liberale non potrà essere una reazione positiva a questa posizione; e poi l'articolista conclude dicendo — ed ecco che riassumo il concetto del terreno scivoloso, della predica dal pulpito forse non il più indicato —, che una di queste attempate signore che aveva chiesto l'intervento di importanti uomini politici, per lei e per gli amici però riservava le pellicole le più interessanti », mettiamole sotto questa voce per non usare altri termini.

Ecco che io sono convinto che sia la discussione, sia tutto il resto, su questo tema, in una sede che non è quella indicata, quella legittima, quale è il Parlamento invece, ci trascinerrebbe senz'altro in una discussione che potrebbe essere considerata oziosa ed anche poco consistente sotto tutti i punti di vista.

E' per questo che anch'io sono dell'avviso che non debba essere discusso.

PRESIDENTE: Hanno parlato due pro e due contro. Prima di passare alla votazione voglio dire due parole ai consiglieri, i quali hanno sollevato degli appunti, delle critiche sull'operato della Presidenza. Sia chiaro anzitutto che la Presidenza è criticabile da parte di tutti i consiglieri, pertanto ogni parola che suoni di critica alla Presidenza, se è fatta decorosamente, può servire allo svolgimento di tutti i lavori del Consiglio. Non posso però tacere quando si dice che le argomentazioni fatte dalla Presidenza sono artificiose, anzi capziose, cons. Corsini, perchè in questo modo si mette in gioco la buona fede della Presidenza; non si tocca il Presidente che c'è in questo biennio, ma si tocca tutto il Consiglio che ha eletto questa Presidenza. Quindi fare il processo alle intenzioni della Presidenza, adoperare queste frasi, significa, a mio parere, rivolgerle a tutto il Consiglio che ha designato questa Presidenza. (*Rumor:*). In ogni caso io non posso assolutamente accettare queste affermazioni, e mi dispiace che lei, nella foga del suo intervento, sia arrivato a farle.

Ora, guardi, non direi che c'è stata strozzatura del diritto di parola delle minoranze. Il nostro Consiglio è uno di quei Consigli dove ognuno può parlare, può parlare fin che vuole, può parlare al di là dei termini, al di là anche qualche volta delle norme regolamentari, la più ampia libertà è assicurata al nostro Consiglio. Io vorrei trovare un osservatore estraneo che, non

solo in questa occasione, ma in qualunque altra occasione pensasse a strozzatura del diritto di parola, tanto più del diritto di parola della minoranza; è sempre stato salvaguardato e sarà sempre salvaguardato il diritto di parola di tutti i consiglieri e in particolare della minoranza.

Qui è un'altra cosa, la Presidenza ha il dovere di non consentire la discussione su materie o che non sono di competenza o che non presentano particolare interesse; ha il dovere di farlo proprio nell'interesse del Consiglio, perchè non debba ingolfarsi in una infinità di argomentazioni, trascurando quelle che sono le materie di propria competenza.

Ora, cons. de Carneri, io non chiamerei in causa l'autonomia, la difesa dell'autonomia a questo riguardo, io direi anzi che le autonomie scadono proprio quando vanno al di là delle competenze e delle attribuzioni per le quali sono state costituite. In questo modo effettivamente scadono le autonomie.

Mi è di conforto però la prassi che volontariamente il Consiglio ha seguito in tutti questi anni, in tutte queste quattro legislature, cioè i consiglieri hanno interpretato tutti l'art. 29 nel modo come l'ha interpretato la Presidenza. Infatti i voti che sono stati presentati avevano tutti un riferimento ad un particolare interesse della nostra regione; tutti, salvo due, quelle due eccezioni che peraltro sono state rilevate in sede di Presidenza di Consiglio dei ministri: rivalutazione delle pensioni di guerra e pensioni ai ciechi civili. Ma tutti gli altri voti sono stati fatti entro la interpretazione che la Presidenza ha dato dell'art. 29.

Io mi auguro veramente che i consiglieri seguano l'esempio dei loro predecessori, di tutti i consiglieri che in questi anni hanno dato tale interpretazione all'art. 29, perchè se dovesse iniziare lo stillicidio dei voti su materie che in-

teressano tutto il territorio nazionale, noi dovremmo bloccare la nostra attività e discutere queste cose, anche perchè sono tutte materie ampiamente discusse in sede di Parlamento nazionale, sono tutte materie che presentano un particolare motivo di tensione per tutti e che quindi si prestano alla più grande discussione.

Quindi l'invito della Presidenza per tutti i consiglieri, e non solo per i firmatari di questo voto, è che prima di presentare dei voti, per non trovarsi in queste spiacevoli situazioni, si consideri soprattutto quella che è stata la costante prassi seguita in questi anni, scelta volontariamente, perchè non c'è stata mai discussione a questo riguardo. Probabilmente c'è stata un po' di incertezza quando si parlava della rivalutazione di pensioni di guerra per un riferimento particolare all'ex Wehrmacht, quando si parlava di ciechi civili per una particolare situazione di qui, ma basta. Io non ho altro da dire.

(Interruzioni).

La proposta è questa: ritiene il Consiglio che la materia di cui al voto presentato da otto consiglieri, presenti un particolare interesse per la Regione?

Chi è d'accordo che la materia presenti un particolare interesse per la Regione è pregato di alzare la mano, chi vota contro delibera che la materia, a suo parere, non presta particolare interesse per la Regione.

Pongo in votazione: 12 favorevoli, 20 contrari, 8 astensioni.

Adesso io farei 10 minuti di sospensione, pregando i capigruppo di passare un momento nella sala gialla per discutere un po' il programma di lavoro di questi prossimi giorni.

(Ore 12.22).

Ore 13.27.

PRESIDENTE: Passiamo al punto 9 dell'ordine del giorno: **Convalida delle elezioni dei Consiglieri regionali.**

La parola al cons. Kessler per la lettura della commissione di convalida.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): *(legge).*

PRESIDENTE: La parola al cons. Preve Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): On. Presidente, non ho intenzione alcuna di entrare nel merito della relazione testè letta, perchè sono perfettamente convinto che non esistesse motivo alcuno per impugnare la elezione dei colleghi che qui dentro siedono, così come non esiste possibilità alcuna di valutare che cosa la legge regionale intendesse, allorchè poneva come limite all'elettorato passivo al segretario generale della Provincia o della Regione ed ai capi servizio. E' evidente che si intendeva equiparare i capi servizio, cioè i massimi gradi, giunti al vertice della carriera e responsabili quindi di particolari settori che corrispondono agli assessorati, al segretario generale delle Province e della Regione.

Quindi tranquillità assoluta per quello che riguarda i colleghi che noi ci accingiamo a convalidare.

Quello che invece mi interessa, on. Presidente, è il problema politico che sorge da una situazione di fatto che noi possiamo tranquillamente constatare, e cioè la presenza continua di funzionari delle amministrazioni e regionale e provinciali fra gli eletti a questo Consiglio.

Il Ministero degli interni ha il divieto assoluto per quello che riguarda questo tipo di

elettorato, posto a tutti i funzionari, perchè questi funzionari sono chiamati ad esplicare attività di controllo e di vigilanza sugli atti delle amministrazioni comunali e degli altri enti ad essi sottoposti. E' evidente che tale esigenza morale innanzitutto, dovrebbe essere sentita e valutata anche nei nuovi organi che lo Stato con la sua costituzione è venuto a creare. Il legislatore regionale ha messo un solo divieto, limitandolo appunto ai capi servizio e ai segretari generali. Motivi di opportunità ci avrebbero dovuto far meditare sulle esigenze di mutare questo articolo, che non ha ragione assoluta di essere e ha tutti i motivi di convenienza per essere tolto di mezzo. Perchè si verifica il fatto strano, on. Presidente, del datore di lavoro che a un certo momento immette nel Consiglio regionale, che è assemblea legislativa sovrana, quelli che sono stati i propri dipendenti per 4 anni o per 8 anni, e in questo modo si viene a inflazionare quella che è l'assoluta indipendenza e libertà del legislativo.

Se noi pensiamo che i cinque settimi di questo Consiglio sono costituiti da funzionari, abbiamo veramente da che trarre considerazioni nell'ordine di quelle che io mi sono permesso fino a questo momento di trarre. Anche perchè noi parliamo tanto di programmare, ma proprio in riferimento a questa situazione non siamo stati capaci di programmare nelle nostre leggi perlomeno un identico trattamento economico ai funzionari che dalle varie amministrazioni provengono e sono eletti a consiglieri regionali. Ci sono ben quattro trattamenti economici diversi, a seconda di uno eletto o in provincia di Trento o in provincia di Bolzano o che provenga dallo Stato o che provenga da altri enti o che provenga direttamente dalla Regione. Anche qui c'è la necessità assoluta quindi che la on. Presidenza di questo Consiglio metta attentamente allo studio quelle modifiche nella nostra legge che sono assolutamente necessarie.

E altro motivo di opportunità che ci deve far meditare sulla impossibilità di continuare nell'inflazione, dei funzionari di questo Consiglio, è proprio il fatto che improvvisamente persone stimabilissime, sulle quali io nulla ho da dire nè mi permetterei di dire nulla a loro perchè sarebbe come lo dicessi a me stesso, in quanto sono miei colleghi, ma dobbiamo assolutamente evitare il fatto che funzionari agli inizi della carriera improvvisamente diventino dei superiori dei segretari generali o dei funzionari di massimo grado. Non è assolutamente possibile, nè penso sia lecito, che questo continui ad avvenire; è lecito perchè la legge ce ne dà la possibilità; ma penso che non debba esistere in noi la convinzione di dover mantenere questo stato di cose.

Quindi, on. Presidente, il secondo invito che da questo intervento deve scaturire è proprio la esigenza di studiare a fondo questo problema, che si presenta per la libertà della assemblea legislativa e che i capigruppo, in unione con lei, vedano quali emendamenti sia necessario introdurre nella nostra legge elettorale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I.): Signor Presidente, il deliberato della commissione di convalida è stato approvato anche da me e pertanto non mi intrattengo ulteriormente, perchè la relazione rispecchia con esattezza quello che è stato il corso dei lavori e anche il giudizio della commissione stessa.

A me pare tuttavia di non dover lasciar passare questa occasione per ripetere qui in aula quello che ho detto in sede di commissione, e cioè che tra la legge elettorale e le leggi di ordinamento del personale, esiste una frattura tanto grande per la quale accade che un disposto della legge elettorale non trova applicazione

concreta. Questo ci impone di guardare al futuro e ci impone di chiarire con una opportuna modifica della legge elettorale quei disposti che sono apparsi, come del resto è detto nella relazione della commissione, imprecisi, non applicabili, e in sostanza inutili. Non è il momento qui di discutere quale sarà la volontà del Consiglio, è certo però che quella volontà che il Consiglio tempo fa aveva espresso non ha potuto trovare applicazione. E perciò una riforma della legge elettorale si rende assolutamente necessaria. Questo ho espresso in sede di commissione e questo ho creduto di dover esprimere anche in aula consiliare. Per il resto debbo dire che l'esame di tutti i casi e anche dei due casi particolari che sono stati oggetto di menzione nella relazione stessa, è avvenuto con estrema serenità e in modo approfondito, e attraverso questo approfondimento è scaturito sia la proposta di convalida anche dei colleghi Santoni e Bolognani, sia anche la proposta della necessità di revisione della legge elettorale.

PRESIDENTE: La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G.P. Trento - D.C.): Come Presidente della commissione, interpretando anche il pensiero degli altri colleghi, mi pare opportuno, anche se non necessario evidentemente, confermare quello che il cons. Corsini in questo momento ha detto relativamente alla discussione ed al pensiero espresso dai singoli commissari in sede di commissione di convalida. E' certo che la legge elettorale regionale, così come è, non ha un pratico significato, è da supporre evidentemente che nel legislatore ci sia stata una qualche intenzione, ed infatti una qualche *ratio* certamente la legge regionale la aveva nel momento in cui ha disposto determinate incompatibilità per i funzionari,

incompatibilità che poi dal punto di vista formale non sono assolutamente identificabili. Cioè non c'è la possibilità pratica di poterle identificare perchè le leggi delle due Province che riguardano il personale e la stessa legge della Regione che riguarda il proprio personale, sono troppo distanti nella dizione formale ed anche nella sostanza della legge elettorale, per cui non è possibile fare un giudizio, e d'altra parte, vertendo in materia di diritti soggettivi dei cittadini, l'interpretazione della legge regionale non può che essere pertinente, cioè più stretta che larga evidentemente, e nella relazione della commissione che prima ho letto, la commissione appunto invita gli organi regionali competenti a presentare al più presto una modifica della legge elettorale, in maniera tale che i casi di incompatibilità, un po' tutti ma soprattutto quelli relativi ai funzionari, siano con precisione identificati e identificabili, in maniera tale che la *ratio legis* possa trovare una pratica applicazione. Allo stato attuale è indubbio, e tutti i commissari sono stati unanimi in questo giudizio, che questa valutazione, cioè la identificazione nella fattispecie conforme alla lettera della legge regionale, non è praticamente identificabile se non per i segretari generali, ma per nessun altro dipendente è configurabile la incompatibilità che è da supporre il legislatore regionale voleva prevedere nel momento in cui ha presentato la legge.

PRESIDENTE: La parola al cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Riguardo alla approvazione della delibera precedente sono nate lunghissime discussioni, se si dovesse votare la convalida di ciascun membro o se si dovesse esprimere con un solo voto la convalida totale. Penso che sia facilmente superabile per il fatto che non c'è opposizione per nessuno e quindi...

PRESIDENTE: Il problema era quello della forma di votazione, se è votazione per alzata di mano o a scrutinio segreto. Il primo problema è stato risolto nel senso indicato dal cons. Ceccon, cioè non essendo emerse obiezioni di sorta nel Consiglio la votazione era globale per tutti i consiglieri, conforme al parere della commissione sul quale il Consiglio vota. Circa il sistema di voto, non avendo trovato una specifica norma che preveda per questo caso una votazione a scrutinio segreto, si applica la norma generale che prevede la votazione per alzata di mano. Questa è stata la interpretazione della Presidenza.

Se non ci sono obiezioni pongo in votazione la approvazione della relazione della commissione e quindi la convalida dei consiglieri: approvata a maggioranza con 2 astensioni, quella dei cons. Bolognani e Santoni.

Il Consiglio è con ciò convalidato.

Io penso che a quest'ora non sia il caso di iniziare la discussione sul provvedimento di legge di variazione di bilancio, questo lo facciamo domani mattina alle ore 9.30. Però prima di andare via desideravo dire al Consiglio i risultati della riunione del collegio dei capigruppo. I capigruppo si sono riuniti col Presidente del Consiglio regionale e col Presidente della Giunta regionale, e avevamo presente la decisione del Consiglio di concludere i lavori in questa settimana, senonchè due provvedimenti legislativi di carattere economico sono giacenti in commissione da qualche giorno, un terzo provvedimento si è aggiunto ad essi in questi giorni e la commissione competente aveva chiesto che la discussione generale avvenisse su tutti e tre i provvedimenti legislativi.

I capigruppo, a grande maggioranza, hanno ritenuto che non si possa concludere questa tornata del Consiglio senza prendere in esame questi tre provvedimenti che presentano note-

vole interesse per la nostra Regione, perchè si riferiscono proprio a situazioni di crisi industriali, che esistono purtroppo sia in provincia di Trento che in provincia di Bolzano. Pertanto la conclusione è stata questa: noi domani esaminiamo e probabilmente esauriamo il progetto di legge di variazione di bilancio, quindi il Consiglio questa settimana non si riunisce più. Domani pomeriggio, viceversa, si comincia a riunire la commissione all'industria, la commissione presieduta dal cons. Pruner, la riunione della commissione prenderà atto delle dichiarazioni e di tutti i dati che l'assessore competente darà, dati che erano stati richiesti; la commissione poi si aggiornerà per esaminare questi dati e si riunirà secondo la decisione della commissione stessa, giovedì o venerdì ecc. Quando la commissione ha concluso i suoi lavori e contemporaneamente la commissione alle finanze è informata per il voto sull'aspetto finanziario, si avvertirà il Presidente del Consiglio, che telegraficamente convocherà il Consiglio. I termini però non sono molto larghi, perchè il Consiglio o sarà convocato martedì o sarà convocato mercoledì, molto probabilmente, quindi non è che ci sia molta distanza fra i giorni. La previsione quindi è di lavorare la prossima settimana, quelle due, tre, quattro sedute, fino al massimo del giorno 6 agosto, che è venerdì. I capigruppo quindi hanno preso l'impegno di concludere i lavori delle leggi di carattere economico entro il giorno 6, venerdì. Quindi siamo intesi.

Adesso la seduta viene tolta e rinviata a domani mattina; i membri della commissione industria riceveranno la convocazione, ma fin d'ora sono convocati per domani pomeriggio, all'ora che sarà indicata. La prossima settimana sono previste le riunioni che inizieranno o martedì o mercoledì e che dureranno al massimo fino al giorno 6.

La parola al cons. Kessler.

KESSLER (Presidente G. P. Trento - D.C.): Devo, signor Presidente, fare due richieste, innanzitutto una di carattere un po' eccezionale, se domani mattina potessimo cominciare anzichè alle 9.30 alle 10; alle 9 c'è il funerale del papà di una nostra ex collega, quindi se si potesse spostare alle 10 io ne sarei lieto.

In secondo luogo mi permetterei, — ma capisco che ormai sono decisioni adottate in sede di capigruppo, dove per altro mi pare che i Presidenti delle Province non sarebbe male venissero contemporaneamente sentiti, quando si tratta del calendario dei lavori —, io, a nome della Giunta provinciale di Trento, mi permettevolo di decidere possibilmente che si continui pure la settimana prossima, però lasciando libero il giorno 6. La Giunta provinciale di Trento ha fissato per tutta la giornata la sua Giunta già da alcuni giorni, e ha dovuto fare questo perchè non è stata in grado di tenere la seduta giovedì scorso, che era stata fissata e regolarmente convocata al Consiglio, perchè c'era la commissione finanze, e ha dovuto rinunciare a quel giorno di Giunta portandolo al 6 agosto, se adesso deve rinunciare un'altra volta vuol dire che deve andare a ferragosto.

Io non condivido nemmeno questo sistema di fare 4 ore di seduta quando siamo così impegnati, bisognerebbe fare seduta mattina e sera, non dico sedute notturne che non saranno necessarie, ma almeno fare tutta la giornata; capisco che ci sono le commissioni, ma sarebbe bene lasciare un giorno libero per le commissioni che esauriscano il loro lavoro, dopo di che il Consiglio venga convocato per tutta la giornata intera.

Tuttavia su questo non mi intrattengo, ma chiederei se fosse possibile escludere il giorno 6. E' augurabile anche mi pare, secondo quello che ha detto il Presidente, ma io desidererei saperlo anche per coordinare i lavori della Giunta provinciale.

PRESIDENTE: Per quanto riguarda la prima richiesta del cons. Kessler di spostare la seduta dalle 9.30 alle 10, mi pare che non ci siano difficoltà; allora domani la seduta comincia alle 10 invece che alle 9.30.

La seconda richiesta, è un po' difficile dopo che abbiamo fatto il calendario dei lavori col collegio dei capigruppo e dopo che abbiamo posto il limite del giorno 6, riconoscendo che queste leggi non si possono discutere in due minuti ma che abbisognano, sia in commissione che in Consiglio, di uno studio e di una discussione adeguata. Ma io penso che sia il problema di evitare il giorno 6 sia il problema di fare eventuali sedute pomeridiane o notturne, saranno discussi quando cominceremo a discutere questi provvedimenti, se cioè si vedesse che si può con una seduta notturna o con una seduta pomeridiana in via eccezionale evitare il giorno 6 lo si farà, come norma però abbiamo ritenuto sempre di fare la seduta fino alle ore 14 e al pomeriggio no. Come norma la regola è questa e soltanto qualche eccezione si può fare, naturalmente di comune accordo, specialmente con quelli che vengono da Bolzano. Restiamo intesi così.

La seduta è tolta.

(Ore 13.57).